

Contratto di Assicurazione di Capitale Differito Rivalutabile e Temporanea Caso Morte a capitale costante e premio annuo costante, con possibilità di Garanzie Aggiuntive e Versamenti Integrativi a premio unico



Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- A. Scheda Sintetica**
- B. Nota Informativa**
- C. Condizioni di assicurazione, comprensive del Regolamento della gestione interna separata**
- D. Glossario**
- E. Modulo di proposta**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica e la Nota Informativa

Pramerica Term Plus

Pramerica Life S.p.A.

Una Società controllata, coordinata e diretta da Prudential Financial Inc. USA - Socio Unico



Pramerica

FASCICOLO INFORMATIVO

“Pramerica Term Plus”

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

Scheda Sintetica	pag. 3
Nota Informativa	pag. 11
Condizioni di assicurazione comprensive del Regolamento della gestione interna separata	pag. 27
Glossario	pag. 67
Modulo di Proposta	(Allegato)

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica e la Nota Informativa.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 166 del Codice delle Assicurazioni (D.L. 7 Settembre 2005 n. 209), le decadenze, nullità, limitazioni di garanzie o oneri a carico del Contraente o Assicurato, contenute nel presente contratto, sono stampati con formato del carattere **grassetto** e sono da intendersi di particolare rilevanza ed evidenza. La stessa modalità di evidenziazione è stata utilizzata in ossequio a quanto previsto da altre disposizioni di legge o regolamentari in materia di assicurazione sulla vita.

SCHEDA SINTETICA

Informazioni generali	pag. 4
Caratteristiche del contratto	pag. 4
Prestazioni assicurative e garanzie offerte	pag. 5
Costi	pag. 7
Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione interna separata	pag. 8
Diritto di ripensamento	pag. 9

La presente Scheda Sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda Sintetica è volta a fornire al contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota Informativa.

Informazioni generali

1.a) Impresa di assicurazione

PRAMERICA LIFE S.p.A. a socio unico (nel seguito Pramerica)

Società controllata, coordinata e diretta da PRUDENTIAL FINANCIAL, Inc. USA

1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il patrimonio netto di Pramerica al 31.12.2017 ammonta a 53 milioni di euro, di cui il capitale sociale è pari a 12,5 milioni di euro e le riserve patrimoniali ammontano a 40,5 milioni di euro.

L'indice di solvibilità di Pramerica è pari al 264% che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla Normativa vigente.

1.c) Denominazione del contratto

"Pramerica Term Plus"

1.d) Tipologia del contratto

Il contratto si compone dalle seguenti assicurazioni:

"Capitale Differito" che garantisce, in caso di vita dell'Assicurato a scadenza, il pagamento all'Assicurato stesso di un capitale rivalutato;

"Temporanea Caso Morte" che garantisce, in caso di morte dell'Assicurato durante il periodo contrattuale, un capitale al beneficiario designato in polizza.

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite da Pramerica e per la componente "Capitale Differito", si rivalutano semestralmente in base al rendimento di una gestione interna separata di attivi.

1.e) Età e durata

Il contratto prevede una durata minima di 5 anni e una durata massima di 40 anni.

L'età minima all'ingresso è pari a 18 anni e quella massima a 80 anni.

L'età massima a scadenza è di 85 anni.

1.f) Pagamento dei premi

Il presente contratto prevede il pagamento di premi annui costanti (comprensivi degli eventuali premi relativi alle Garanzie Aggiuntive che possono essere frazionabili in rate semestrali, trimestrali o mensili).

Il contratto prevede anche la possibilità, dopo un mese dalla data di decorrenza della polizza ed entro 3 anni dalla scadenza contrattuale, purché l'Assicurato sia in vita e la polizza sia in regola con il pagamento dei premi, di effettuare (non più di una volta al mese) dei Versamenti Integrativi a premio unico con un minimo di 5.000,00 euro ciascuno.

1.g) Riscatto

È possibile esercitare il diritto di riscatto, per la componente "Capitale Differito" dopo il pagamento di almeno 3 annualità di premio e trascorsi almeno 3 anni dalla data di decorrenza della polizza.

Caratteristiche del contratto

Il contratto "Pramerica Term Plus" nasce per rispondere all'esigenza dell'Assicurato di percepire a scadenza un capitale rivalutato e di garantire alla propria famiglia il pagamento, in caso di sua morte, durante il periodo contrattuale, di una prestazione determinata secondo le Condizioni di assicurazione; inoltre, se indicato in polizza, il contratto garantisce il pagamento della prestazione caso morte anche in caso di Invalidità Funzionale Grave e Permanente dell'Assicurato.

Una parte del premio versato viene utilizzato da Pramerica per far fronte ai rischi demografici previsti dal contratto (rischi di mortalità e di invalidità, quest'ultima se prevista) e pertanto tale parte, così come quella trattenuta a fronte dei costi del contratto, non concorre alla formazione della prestazione che sarà pagata in caso di vita dell'Assicurato a scadenza. Il Progetto esemplificativo contenuto nella sezione E della Nota Informativa fornisce lo sviluppo della prestazione assicurata, del valore di riscatto, del valore di riduzione e gli effetti della rivalutazione.

Pramerica è tenuta a consegnare al Contraente il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

3.

Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni ed opzioni:

Prestazione	Definizione	Descrizione della Prestazione
Prestazione in caso di vita dell'Assicurato	Capitale differito rivalutato	Alla scadenza contrattuale è previsto il pagamento all'Assicurato del capitale differito dell'Assicurazione Principale rivalutato.
	Capitale differito dell'Assicurazione Integrativa (prevista solo se vengono effettuati Versamenti Integrativi)	Alla scadenza contrattuale è previsto il pagamento all'Assicurato del capitale differito dell'Assicurazione Integrativa rivalutato.
Prestazione in caso di morte dell'Assicurato	Capitale caso morte	In caso di morte dell'Assicurato entro la scadenza contrattuale è previsto il pagamento del capitale caso morte dell'Assicurazione Principale e dell'eventuale Assicurazione Integrativa al Beneficiario designato.
Garanzie Aggiuntive (solo se richiamate in polizza)	Long Term Care (LTC)	In caso di "non autosufficienza" dell'Assicurato entro la scadenza contrattuale è prevista l'erogazione di una rendita vitalizia mensile pagabile all'Assicurato stesso sua vita natural durante.
	Critical Illness (CRILL)	In caso di "malattia grave" dell'Assicurato entro la scadenza contrattuale è previsto il pagamento del relativo capitale, all'Assicurato stesso.
	Beneficio in vita (LNB)	Qualora l'Assicurato abbia un'aspettativa di vita inferiore o uguale a sei mesi o abbia necessità di un trapianto di un organo vitale, senza il quale l'aspettativa di vita sarebbe inferiore o uguale a sei mesi, è previsto il pagamento anticipato, all'Assicurato stesso, di tutto o parte del capitale caso morte.
	Invalidità Funzionale Grave e Permanente (IFGP)	In caso di Invalidità Funzionale Grave e Permanente dell'Assicurato, entro la scadenza contrattuale, è previsto il pagamento del capitale caso morte.
	Esonero pagamento premi (INVEP)	In caso di Invalidità Totale e Permanente dell'Assicurato è previsto l'esonero del pagamento dei premi residui relativi all'Assicurazione Principale.

Opzioni contrattuali a scadenza	Opzione da capitale in rendita vitalizia	In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale, è possibile richiedere la conversione del capitale in una rendita vitalizia pagabile all'Assicurato sua vita natural durante.
	Opzione da capitale in rendita certa e poi vitalizia	In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale, è possibile richiedere la conversione del capitale in una rendita pagabile in modo certo per un numero prefissato di anni. Se al termine del periodo previsto l'Assicurato è in vita, tale rendita verrà erogata sua vita natural durante.
	Opzione da capitale in rendita reversibile	In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale, è possibile richiedere la conversione del capitale in una rendita vitalizia reversibile pagabile all'Assicurato fino al decesso e successivamente ad un'altra persona, dal medesimo designato, sua vita natural durante.
	Opzione da capitale in rendita temporanea	In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale, è possibile richiedere la conversione del capitale in una rendita temporanea pagabile all'Assicurato stesso, per un numero limitato di anni.
	Opzione da capitale in rendita vitalizia differenziata per importo	In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale, è possibile richiedere la conversione del capitale in una rendita vitalizia differenziata per importo.
	Opzione di differimento automatico	In caso di vita dell'Assicurato, alla scadenza contrattuale, è possibile richiedere il differimento del capitale pagabile all'Assicurato.
	Opzione Long Term Care "LTC"	In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale, è possibile richiedere la conversione totale o parziale del capitale in una copertura assicurativa che garantisce una rendita vitalizia mensile pagabile all'Assicurato in caso di "non autosufficienza", sua vita natural durante.
Opzioni contrattuali in caso di Invalidità Funzionale Grave e Permanente (se prevista nel contratto)	Opzione da capitale in rendita vitalizia	In caso di IFGP dell'Assicurato, è possibile richiedere la conversione del capitale caso morte dell'Assicurazione Principale in una rendita vitalizia pagabile all'Assicurato sua vita natural durante.
	Opzione da capitale in rendita certa e poi vitalizia	In caso di IFGP dell'Assicurato, è possibile richiedere la conversione del capitale caso morte dell'Assicurazione Principale in una rendita pagabile all'Assicurato per un numero prefissato di anni. Se al termine del periodo previsto l'Assicurato è in vita, tale rendita verrà erogata sua vita natural durante.
Opzioni contrattuali in caso di morte	Opzione Flash Benefit	In caso di morte dell'Assicurato, è possibile richiedere il pagamento anticipato pagabile al Beneficiario, entro 48 ore dal ricevimento della documentazione richiesta, di un importo pari al 25% della prestazione caso morte, con un massimo di 20.000,00 euro.
	Opzione da capitale in rendita vitalizia	In caso di morte dell'Assicurato, è possibile richiedere la conversione del capitale caso morte in una rendita vitalizia pagabile al Beneficiario sua vita natural durante.
	Opzione da capitale in rendita certa e poi vitalizia	In caso di morte dell'Assicurato, è possibile richiedere la conversione del capitale caso morte in una rendita pagabile per un numero prefissato di anni. Se al termine del periodo previsto il Beneficiario è in vita, tale rendita verrà erogata sua vita natural durante.

Il contratto prevede la possibilità di riscatto anticipato. In questo caso il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi versati.

Se il numero di annualità di premio corrisposte è inferiore a tre, il contratto si risolve automaticamente con la perdita per il Contraente dei premi pagati, come descritto nell'art. 8 delle Condizioni di assicurazione.

Il contratto prevede inoltre, una rivalutazione semestrale delle prestazioni assicurate per effetto dell'attribuzione al contratto stesso di una parte dei redditi derivanti dalla gestione interna separata denominata "Fondo Pramerica Financial" (rendimento riconosciuto agli Assicurati).

È previsto un tasso di rendimento minimo garantito pari allo 0,75% annuo, riconosciuto in via anticipata sulla prestazione assicurata minima garantita.

La misura annua di rivalutazione è uguale al rendimento riconosciuto agli Assicurati diminuito del tasso di rendimento minimo garantito, già conteggiato nella prestazione assicurata minima garantita.

Le maggiorazioni attribuite al contratto, una volta conseguite, restano definitivamente consolidate in polizza ogni sei mesi.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli 4, 6 e 7 e dalla Clausola di Rivalutazione presenti nelle Condizioni di assicurazione.

4.

Costi

Pramerica, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate nella Nota Informativa alla sezione C.

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione separata riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo" che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.

Il Costo percentuale medio annuo (CPMA) è calcolato con riferimento al premio della prestazione principale e non tiene pertanto conto dei premi delle coperture complementari e/o accessorie.

Il Costo percentuale medio annuo in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

Tali indicatori sono stati determinati sulla base di un'ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall'IVASS nella misura del 2% annuo e al lordo dell'imposizione fiscale.

Gestione Separata "Fondo Pramerica Financial"

Ipotesi adottate

Premio annuo	€ 1.500
Sesso	Indifferente
Età	45
Tasso di rendimento degli attivi	2%

Durata: 15 anni

Anno	CPMA
5	12,81%
10	4,97%
15	2,71%

Durata: 20 anni

Anno	CPMA
5	15,84%
10	6,25%
15	3,26%
20	2,32%

Durata: 25 anni

Anno	CPMA
5	18,12%
10	7,11%
15	3,52%
20	2,51%
25	2,07%

Il CPMA è da ritenersi come costo percentuale medio annuo associato alla sola assicurazione rivalutabile, ossia la componente Capitale Differito.

5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione interna separata

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione separata "Fondo Pramerica Financial" negli ultimi 5 anni e il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai.


Anno	Rendimento realizzato dalla gestione separata	Tasso di rendimento riconosciuto agli Assicurati "Fondo Pramerica Financial" (il tasso retrocesso è determinato utilizzando un tasso trattenuto dell'1,4%)	Tasso medio di rendimento lordo dei Titoli di Stato e delle Obbligazioni	Inflazione
2013	2,46% 1° sem. - 2,47% 2° sem. 4,99% annualizzato	3,59% annualizzato	3,35%	1,17%
2014	2,34% 1° sem. - 2,25% 2° sem. 4,6% annualizzato	3,2% annualizzato	2,08%	0,21%
2015	2,20% 1° sem. - 2,09% 2° sem. 4,3% annualizzato	2,9% annualizzato	1,19%	-0,17%
2016	1,99% 1° sem. - 1,95% 2° sem. 3,98% annualizzato	2,58% annualizzato	0,91%	-0,09%
2017	1,88% 1° sem. - 1,86% 2° sem. 3,98% annualizzato	2,37% annualizzato	1,28%	1,15%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione D della Nota Informativa.

Pramerica Life S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente Scheda Sintetica.

Il rappresentante legale
Roberto Agnatica



NOTA INFORMATIVA

La Nota Informativa si articola in cinque sezioni:

A	Informazioni sull'impresa di assicurazione	pag. 12
B	Informazioni sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte	pag. 12
C	Informazioni sui costi, sconti e regime fiscale	pag. 17
D	Altre informazioni sul contratto	pag. 20
E	Progetto esemplificativo delle prestazioni	pag. 23

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

1. Informazioni generali

L'impresa di assicurazione - denominata nel seguito "Pramerica" - è:

Pramerica Life S.p.A. a Socio Unico

Società controllata, coordinata e diretta da Prudential Financial, Inc. USA

Sede Legale e Direzione Generale: Piazza della Repubblica, 14 – 20124 Milano – Italia

Telefono: 02.72258.1

PEC: pramerica@legalmail.it

Sito Internet: www.pramerica.com

Indirizzo di posta elettronica: info@pramerica.it

Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione al n. 1.00086

Capogruppo del Gruppo Assicurativo Pramerica, iscritto all'Albo Gruppi Assicurativi al n. 017.

Autorizzazione all'esercizio delle Assicurazioni: D.M. 14.3.1990 G.U. 19.3.1990

Informazioni sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte

2. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il Contraente, se persona fisica, deve avere almeno 18 anni e capacità di agire. In caso di Contraente persona giuridica, il contratto deve essere sottoscritto dal suo Legale Rappresentante che dovrà essere identificato all'atto della stipula del contratto.

L'Assicurato deve essere una persona fisica.

Il presente contratto è disciplinato dalle Condizioni di assicurazione come di seguito riportate.

Il contratto che descriviamo in questa Nota Informativa è un contratto di assicurazione sulla vita ed è costituito da un'Assicurazione Principale e, facoltativamente, dall'Assicurazione Integrativa e dalle Garanzie Aggiuntive di seguito elencate:

Assicurazione Principale:

- CAP. DIFF. - assicurazione per il caso di vita dell'Assicurato.
- TCM - assicurazione per il caso di decesso dell'Assicurato;

Assicurazione Integrativa (facoltativa):

- V.I. - assicurazione integrativa per il caso di vita dell'Assicurato.

Garanzie Aggiuntive (facoltative):

- CRILL - Critical Illness per il caso di "malattie gravi" (cancro, infarto e ictus);
- LTC - Long Term Care per il caso di "non -autosufficienza";
- LNB - Living Needs Benefit per il caso di trapianto o aspettativa di vita inferiore ai sei mesi;
- INVEP - Esonero dal pagamento dei premi per il caso di invalidità totale e permanente;
- IFGP - Per il caso di Invalidità Funzionale Grave e Permanente.

Limiti di età, durata e prestazioni

La durata del contratto e del periodo di pagamento dei premi coincidono.

I limiti minimi e massimi relativi all'età e alla durata, sono indicati nella seguente tabella:

	Garanzia	Età minima all'ingresso	Età massima all'ingresso	Età massima a scadenza	Durata Minima	Durata Massima
Assicurazione Principale						
TCM	Temporanea Caso Morte	18	80	85	5	40
CAP. DIFE.	Capitale Differito	18	80	85	5	40
Assicurazione Integrativa (facoltativa)						
V.I.	Versamenti Integrativi	18	82	85	3	37
Garanzie Aggiuntive (facoltative)						
CRILL	Critical Illness	18	65	70	5	20
LTC	Long Term Care	18	55	70	5	40
LNB	Living Needs Benefit	18	80	84	5	39
INVEP	INVEP	18	65	70	5	40
IFGP	IFGP	18	80	85	5	40

Per le coperture previste dell'Assicurazione Principale si rimanda all'Art. 4 delle Condizioni di assicurazione

Per le coperture previste dall'eventuale Assicurazione Integrativa si rimanda alle Condizioni di assicurazione dell'Assicurazione Integrativa

Le Garanzie Aggiuntive sono prestazioni assicurative che integrano l'Assicurazione Principale; il Contraente può sceglierle al momento della sottoscrizione della proposta, ma non in corso di contratto.

E' previsto un capitale minimo assicurabile in caso di morte pari a 100.000,00 euro.

Per ogni ulteriore informazione si rimanda alle Condizioni di assicurazione delle Garanzie Aggiuntive.

Si precisa che la copertura assicurativa delle Garanzie Aggiuntive non è operativa nei casi previsti dagli articoli 2, 3 e 6 delle Condizioni di assicurazione inoltre, limiti ed esclusioni sono dettagliatamente descritti nelle Condizioni di assicurazione dell'Assicurazione Principale e nelle Condizioni di assicurazione delle rispettive Garanzie Aggiuntive.

Presupposto per la sottoscrizione del contratto è l'accertamento dello stato di salute dell'Assicurato ed è pertanto necessario che lo stesso, a seconda dell'età assicurativa e della prestazione assicurata, compili e sottoscriva il questionario anamnestico o si sottoponga a specifiche visite mediche (come riportato al successivo punto 5.2 e nella Proposta di Assicurazione).

LIMITAZIONI ALLE PRESTAZIONI:

A. Limitazioni in assenza di visite mediche.

In assenza di visite mediche, nei primi sei mesi dal perfezionamento della polizza, sono previste delle limitazioni della copertura come descritto in dettaglio all'art. 6 punto B 1. delle Condizioni di assicurazione.

B. Carenza in assenza del test HIV

In assenza del test HIV, nei primi cinque anni dal perfezionamento della polizza, sono previste delle limitazioni della copertura come descritto in dettaglio all'art. 6 punto B 2. delle Condizioni di assicurazione.

Si richiede al Contraente di leggere attentamente le raccomandazioni e le avvertenze contenute in proposta relative alla compilazione del questionario anamnestico.

OPZIONI DI CONTRATTO:

- Opzioni di conversione del capitale in rendita

Per ogni ulteriore informazione si rimanda all'art. 19 delle Condizioni di assicurazione.

- Opzione di differimento automatico di scadenza

Per ogni ulteriore informazione si rimanda all'art. 18 delle Condizioni di assicurazione.

- Opzione Long Term Care "LTC"

Per ogni ulteriore informazione si rimanda all'art. 19 delle Condizioni di Assicurazione della Garanzia Aggiuntiva "LTC".

- Opzioni di Invalidità Funzionale Grave e Permanente "IFGP"

Per ogni ulteriore informazione si rimanda all'art. 20 delle Condizioni di assicurazione.

- Opzioni in caso di morte

Per ogni ulteriore informazione si rimanda all'art. 21 delle Condizioni di assicurazione.

- Opzione Flash Benefit

Per ogni ulteriore informazione si rimanda all'art. 17 delle Condizioni di assicurazione.

* __ *

Si precisa che una parte del premio versato dal Contraente viene utilizzato da Pramerica per far fronte ai rischi demografici previsti dal contratto (rischi di mortalità e di invalidità, quest'ultima se prevista) e pertanto tale parte, così come quella trattenuta a fronte dei costi del contratto, non concorre alla formazione della prestazione alla scadenza del contratto.

Nel corso della durata contrattuale dell'Assicurazione Principale, è garantito un capitale minimo assicurato a scadenza (Capitale Differito) il cui valore è calcolato sulla base del tasso di interesse

annuo dello 0,75% (tasso di rendimento minimo garantito).

Il capitale assicurato a scadenza si incrementa nel tempo grazie alla rivalutazione semestrale derivante dalla gestione separata dei redditi finanziari e degli investimenti del Fondo Pramerica Financial. Le maggiorazioni del capitale una volta conseguite, restano definitivamente acquisite e consolidate in polizza ogni sei mesi.

3. Premi

L'importo del premio si determina in base alla durata del contratto, all'ammontare delle prestazioni e alle eventuali Garanzie Aggiuntive. Il premio, inoltre, varia secondo l'età, lo stato di salute e le abitudini di vita (professione, sport) dell'Assicurato.

È fondamentale, pertanto, per la corretta determinazione del premio e per non pregiudicare il diritto del Beneficiario al pagamento della prestazione assicurata caso morte che le dichiarazioni rese dal Contraente e dall'Assicurato siano complete e veritiere.

Il Contraente per maturare il diritto al riscatto del contratto o alla riduzione della prestazione deve versare almeno tre annualità di premio a condizione che siano trascorsi tre anni dalla data di decorrenza della polizza.

In caso di mancato pagamento delle suddette annualità, i premi versati dal Contraente restano acquisiti da Pramerica.

Il Contraente deve corrispondere il premio annuo determinato mediante addebito diretto SEPA sul conto corrente bancario/postale (*frazionamento: mensile, trimestrale, semestrale*).

Nel caso in cui il Contraente non sia titolare di un conto corrente bancario/postale potrà corrispondere il premio annuale con la modalità "bollettino postale".

Tale premio non potrà essere frazionato.

Le spese del pagamento gravano su chi lo effettua.

Il premio può essere frazionato, ma il frazionamento del premio comporta dei costi così come descritti nel punto 5.1.1, mentre il premio annuale effettuato mediante un unico versamento non prevede interessi di frazionamento.

Si fa inoltre presente che, ai sensi dell'articolo 47 comma 3 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, a tutti gli intermediari assicurativi è fatto espresso divieto di ricevere denaro contante a titolo di pagamento di premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita.

Per la sola Assicurazione Principale, qualora l'Assicurato si sia sottoposto a visita medica e gli esiti presentino le seguenti caratteristiche:

- a) Non fumatore (sigarette, sigari, pipa, sigaretta elettronica o altro) nei 36 mesi precedenti alla data di effettuazione della visita medica
- b) Indice di massa corporea (B.M.I., ovvero Kg/m²):
 - compreso tra 20 e 24,99, per età dai 18 ai 39 anni
 - compreso tra 20 e 26,99, per età superiori ai 39 anni
- c) Pressione arteriosa (diastolica/sistolica):
 - compresa tra 80 e 130, per età dai 18 ai 39 anni
 - compresa tra 85 e 135, per età superiori ai 39 anni
- d) Valore di colesterolo totale non superiore a 220 mg/dl

Pramerica determina una nuova prestazione assicurata caso morte maggiorata rispetto a quella indicata in proposta, mantenendo invariato il premio.

Nel caso in cui una patologia riscontrata durante gli accertamenti sanitari costituisca per Pramerica motivo di aggravamento del rischio, anche qualora sussistano le condizioni di salute sopra descritte, la prestazione assicurata non verrà maggiorata.

4. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili / rivalutazione

La presente forma assicurativa è collegata ad una specifica gestione patrimoniale, denominata "Fondo Pramerica Financial", separata dalle altre attività di Pramerica.

Il risultato della gestione viene semestralmente attribuito al contratto – a titolo di partecipazione agli utili sotto forma di rivalutazione della prestazione in caso di vita – secondo le seguenti modalità:

Pramerica trattiene l'1,4% del Rendimento; a titolo di esempio si riporta una tabella in cui si mostra ciò che viene riconosciuto al Cliente e trattenuto da Pramerica:

Rendimento del Fondo Pramerica Financial	Rendimento trattenuto da Pramerica	Rendimento riconosciuto al Cliente
4,5%	1,4%	3,1%
4,0%	1,4%	2,6%
3,5%	1,4%	2,1%

Il beneficio finanziario così attribuito, diminuito del tasso di interesse già riconosciuto nel calcolo della prestazione caso vita inizialmente assicurata (tasso di rendimento minimo garantito), determina la progressiva maggiorazione della prestazione per rivalutazione. Tale risultato viene consolidato semestralmente.

Per maggiori dettagli si rinvia all'articolo della Clausola di Rivalutazione presente nelle Condizioni di assicurazione.

Gli effetti della rivalutazione sono illustrati nella successiva sezione E contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e di riscatto.

Il Progetto esemplificativo personalizzato, consegnato al più tardi, al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso, fornisce lo sviluppo della prestazione assicurata rivalutata relativa agli effettivi parametri contrattuali (durata, prestazione assicurata) scelti dal Contraente.

Si precisa comunque che i valori esposti, tanto nel Progetto esemplificativo che nel Progetto esemplificativo personalizzato, sono ipotesi dimostrative dei risultati futuri della gestione attribuiti semestralmente e che gli stessi non tengono conto degli effetti dell'inflazione.

5. Costi gravanti direttamente sul Contraente

5.1 Costi gravanti sul premio

I costi sono la parte di premio che viene trattenuta da Pramerica per far fronte alle spese per l'acquisizione e la gestione del contratto. A tal fine Pramerica preleva una percentuale del premio annuo al netto degli eventuali costi di frazionamento, pari all'11%.

Il premio annuo può essere frazionato in rate mensili, trimestrali o semestrali; questo comporterà il pagamento tramite addebito diretto SEPA e dei costi aggiuntivi sul premio in funzione del frazionamento scelto, come di seguito riportati:

Frazionamento premio	Costo
Semestrale	2,0%
Trimestrale	2,5%
Mensile	3,5%

In ogni caso il costo effettivamente gravante sul premio è evidenziato nel Progetto esemplificativo personalizzato, consegnato al più tardi insieme alla polizza, alla voce caricamenti.

5.2 Costi per visite mediche

Laddove sia prevista una visita medica (per età dell'Assicurato e prestazione assicurata), la stessa sarà a carico di Pramerica.

Nel caso in cui questa venga effettuata in uno dei Centri Medici Convenzionati, il pagamento avverrà direttamente da parte di Pramerica; nel caso di visite mediche effettuate in un Centro Medico non convenzionato (previa autorizzazione di Pramerica), il costo della stessa dovrà essere anticipato dal Contraente (o dall'Assicurato se persona diversa) e, successivamente all'emissione della polizza, verrà rimborsato per un importo massimo pari a:

- € 120,00 + IVA per un VM1
- € 190,00 + IVA per un VM2
- € 220,00 + IVA per un VM3
- € 340,00 + IVA per un VM4
- € 100,00 + IVA per un VM LTC

Laddove non sia prevista una visita medica (per età dell'Assicurato e prestazione assicurata), ma si renda necessaria una richiesta di documentazione sanitaria al fine di completare la valutazione del rischio, le relative spese saranno a carico del Cliente.

5.3 Costi per riscatto

Assicurazione Principale

Il contratto può essere riscattato, solo per la parte relativa all'assicurazione Capitale Differito, trascorsi almeno tre anni dalla data di decorrenza della polizza, a condizione che siano state pagate almeno tre annualità di premio.

In caso di riscatto tutte le Garanzie Aggiuntive decadono e i relativi premi pagati restano acquisiti da Pramerica.

Il valore di riscatto è pari al valore di riduzione della prestazione relativa al solo capitale differito, attualizzato ad un tasso di interesse determinato in funzione degli anni trascorsi e del periodo di tempo mancante dalla data di richiesta alla scadenza contrattuale.

La copertura Temporanea caso morte (TCM) non è riscattabile.

Tempo trascorso	Tasso di attualizzazione
Inferiore o uguale a 5 anni	3%
Maggiore di 5 e inferiore o uguale a 10 anni	2,5%
Maggiore a 10 anni	2%

Il contratto si estingue alla data di richiesta del riscatto.

Non sono ammessi riscatti parziali.

In caso di riscatto dell'Assicurazione Principale verranno riscattati tutti i Versamenti Integrativi.

Pramerica tratterà per l'operazione di riscatto 50,00 euro.

Assicurazione Integrativa (Versamenti Integrativi)

I Versamenti Integrativi possono essere riscattati trascorso almeno un anno dalla data del relativo versamento.

Il valore di riscatto è pari al capitale rivalutato all'ultima ricorrenza semestrale precedente la data di richiesta, attualizzato:

- al tasso del 3% se gli anni interi trascorsi dalla data del versamento sono inferiori o pari a 5 anni ;
- al tasso del 3% ridotto in funzione degli anni mancanti alla scadenza contrattuale e per il periodo intercorrente tra la data di richiesta del riscatto e la data di scadenza, se gli anni interi trascorsi dalla data del versamento sono superiori a 5 anni.

Pramerica tratterà per l'operazione di riscatto 50,00 euro.

5.4 Costi per l'erogazione delle rendite di opzione

Per il pagamento delle rendite di opzione sono previste spese in misura dell'1,25% della rendita annua per tutto il periodo della sua corresponsione legata alla sopravvivenza dell'Assicurato.

5.5 Costi per recesso

Pramerica tratterà per ogni operazione di recesso 50,00 euro.

5.6 Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili

Pramerica trattiene dal rendimento del Fondo Pramerica Financial un'aliquota pari all'1,40%.

Inoltre dai proventi della Gestione Interna Separata, Pramerica trattiene direttamente le spese relative all'attività di certificazione la cui incidenza sul singolo contratto ammonta ad un valore non superiore ad euro 0,50.

La quota parte percepita dai distributori, con riferimento all'intero flusso commissionale, è pari al 17,07% e fa riferimento ad un contratto stipulato da un Assicurato di 45 anni, per una durata di 20 anni ed un premio annuo di 2.235,97 euro.

6. Sconti

Il contratto non prevede sconti sul premio di tariffa.

7. Regime fiscale applicabile al contratto

Regime fiscale dei premi versati

I premi dei contratti di assicurazione sulla vita non sono soggetti all'imposta sulle assicurazioni.

Detraibilità fiscale dei premi

Sui premi pagati per le assicurazioni sulla vita di "puro rischio", intendendosi per tali le assicurazioni aventi ad oggetto esclusivo i rischi di morte e di invalidità permanente (in misura non inferiore al 5%), viene riconosciuta annualmente al Contraente (o al soggetto che sopporta l'onere

economico del pagamento del premio) una detrazione d'imposta ai fini IRPEF, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

In particolare, la detrazione spetta:

- al Contraente a condizione sia il soggetto che ha pagato il premio e che l'Assicurato – se persona diversa – sia fiscalmente a carico del Contraente stesso;
- al soggetto, diverso dal Contraente, che abbia pagato il premio a condizione che il Contraente e l'Assicurato risultino fiscalmente a carico della persona che sopporta il suddetto onere.

Si precisa che quanto sopra descritto si riferisce unicamente al caso in cui il Contraente sia persona fisica.

Regime fiscale delle somme corrisposte

Per le somme corrisposte in caso di vita è necessario fare le seguenti distinzioni:

- Le somme corrisposte **in forma di capitale**, sono soggette a tassazione limitatamente alla parte corrispondente alla differenza, se positiva, tra l'ammontare percepito ed il premio pagato (al netto della componente indicata da Pramerica per le coperture di rischio morte e dell'eventuale invalidità totale e permanente) e costituiscono reddito soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, al momento della richiesta di liquidazione, con le modalità ed i limiti previsti dalla normativa in vigore.
- Le somme corrisposte **in forma di rendita vitalizia** non sono soggette, al momento della scelta di opzione, ad alcuna tassazione in quanto la rendita di opzione viene calcolata sulla base del corrispondente capitale al netto delle imposte, così come indicato al punto precedente. La rendita è soggetta ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, limitatamente all'importo derivante dai rendimenti finanziari semestrali (rivalutazione) maturati durante il periodo di erogazione della rendita, al momento della richiesta di liquidazione, con le modalità ed i limiti previsti dalla normativa in vigore.
- Le somme corrisposte **in caso di morte, di Invalidità Funzionale Grave e Permanente e di Beneficio in Vita**, anche se erogate in forma di rendita, sono esenti dall'IRPEF.

Sulle somme liquidate a soggetti esercenti attività d'impresa non è applicata l'imposta sostitutiva.

In caso di esonero dal pagamento dei premi per invalidità permanente, le somme liquidate in forma di capitale, alla scadenza contrattuale ovvero per riscatto sono soggette ad imposizione fiscale limitatamente alla quota parte di capitale corrispondente ai premi pagati prima dell'esonero dal pagamento degli stessi.

Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore alla data di redazione della presente Nota Informativa e non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del Contratto.

7.1 Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'Art. 1923 del Codice Civile le somme dovute dall'assicuratore in dipendenza del Contratto non sono né pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di Legge.

7.2 Diritto proprio del Beneficiario

Ai sensi dell'Art. 1920 del Codice Civile il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.

Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario e non sono soggette all'imposta sulle successioni.

8. Modalità di perfezionamento del contratto

Per le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative si rimanda all'art. 2 delle Condizioni di assicurazione.

9. Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi

Il Contraente ha la facoltà di risolvere il contratto sospendendo il pagamento dei premi. Gli eventuali effetti negativi della risoluzione sono dettagliatamente descritti all'art. 8 delle Condizioni di assicurazione.

10. Riscatto e Riduzione

Il contratto prevede il riscatto o la riduzione per la parte relativa all'assicurazione Capitale Differito, **solo dopo il pagamento di almeno tre annualità di premio** e trascorsi almeno tre anni dalla data di decorrenza della polizza.

In caso di riduzione la prestazione ridotta, maturata in relazione ai premi versati, resta acquisita e continua a rivalutarsi semestralmente.

Per le modalità di determinazione dei valori di riduzione e riscatto consultare gli artt. 11 e 12 e delle Condizioni di assicurazione.

Nel Progetto esemplificativo di cui alla sezione E sono illustrati i valori di riscatto e di riduzione che si riferiscono ai parametri utilizzati (età dell'Assicurato, durata contrattuale, prestazione assicurata) nonché alle ipotesi ivi considerate.

È data facoltà al Contraente di richiedere la riattivazione del contratto, per modalità, termini e condizioni economiche consultare l'art. 14 delle Condizioni di assicurazione.

Nel Progetto esemplificativo personalizzato, consegnato al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso, sono indicati i valori di riscatto e di riduzione spettanti al Contraente in relazione agli effettivi parametri del contratto con riferimento alle ipotesi ivi considerate.

A richiesta del Contraente, Pramerica fornirà sollecitamente e comunque non oltre 20 giorni dal ricevimento della richiesta, l'informazione relativa al valore di riscatto maturato nonché al valore di riduzione maturato.

Tale richiesta va inoltrata al proprio Intermediario o, in alternativa, al Servizio Clienti numero verde 800-833012 o al seguente indirizzo:

Pramerica Life S.p.A.

Piazza della Repubblica, 14 – 20124 Milano

Fax 02.72003580

Indirizzo di posta elettronica: servizio.clienti@pramerica.it

Si precisa che il valore di riscatto può essere inferiore ai premi versati, in quanto l'obiettivo che si desidera raggiungere mediante una polizza di Assicurazione sulla Vita è conseguito rispettando per intero il piano di versamenti concordato con Pramerica.

Un'interruzione anticipata comporta una variazione nello sviluppo economico del progetto assicurativo e porta con sé una diminuzione dei risultati economici desiderati.

Il Contraente deve valutare:

1. l'impegno che sta assumendo, prima di firmare un contratto, tanto per la durata quanto per l'onere economico che questo comporta;
2. le conseguenze di una minore efficacia, sia sotto il profilo economico sia sotto quello della prestazione assicurata, risultante dall'interruzione del versamento dei premi.

11. Revoca della proposta

Ai sensi dell'art. 176 CAP, il Contraente può revocare la proposta di assicurazione prima del perfezionamento del contratto, che avviene nel momento in cui Pramerica rilascia al Contraente la polizza o comunica per iscritto allo stesso il proprio assenso, mediante lettera raccomandata con l'indicazione di tale volontà. Gli obblighi assunti dal Contraente e da Pramerica cessano dal ricevimento della comunicazione del Contraente di revoca della proposta da parte di Pramerica. Qualora il Contraente avesse già eseguito il versamento del premio dovuto, Pramerica, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, rimborserà il premio pagato al Contraente stesso, con diritto di recuperare le eventuali imposte e le spese per gli eventuali accertamenti sanitari eseguiti dall'Assicurato indicate nella proposta di assicurazione, se sostenute da Pramerica.

12. Diritto di recesso

Ai sensi dell'art. 177 CAP, il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla data in cui si è perfezionato.

Il Contraente deve richiedere il recesso per iscritto, mediante lettera raccomandata.

Pramerica, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborserà al Contraente il premio da quest'ultimo pagato, con diritto di recuperare le eventuali imposte e le spese per gli eventuali accertamenti sanitari eseguiti dall'Assicurato indicate nella proposta di assicurazione, se sostenute da Pramerica.

13. Documentazione da consegnare per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione

La documentazione che il Contraente o il Beneficiario devono presentare per la liquidazione delle prestazioni è indicata nell'art. 16 delle Condizioni di assicurazione e nei relativi articoli delle eventuali Garanzie Aggiuntive.

Le spese relative all'acquisizione di tale documentazione gravano direttamente sugli aventi diritto.

Pramerica deve effettuare qualsiasi pagamento dovuto entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione prevista e/o richiesta.

Pramerica, inoltre, garantisce il pagamento entro 48 ore in caso di richiesta di Flash Benefit, come specificato nelle Condizioni di assicurazione.

Il diritto alla liquidazione delle prestazioni derivante dal contratto di assicurazione sulla vita si prescrive in dieci anni da quando si è verificato il fatto che abbia determinato l'insorgenza del conseguente diritto (Cod. Civ. art. 2952 comma II). In caso di omessa richiesta da parte degli aventi diritto entro detti termini, la Compagnia, in ottemperanza a quanto disposto dalla legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di depositi dormienti, avrà l'obbligo di devolvere l'importo dovuto al Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

14. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

15. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto, ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in lingua italiana, salvo che le parti non ne concordino la redazione in un'altra lingua.

16. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'effettività della prestazione e della quantificazione/erogazione delle somme dovute, o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Pramerica Life S.p.A. Ufficio Gestione Reclami
Piazza della Repubblica, 14 – 20124 Milano
Fax 02.72003580

Indirizzo di posta elettronica: gestione.reclami@pramerica.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi a:

IVASS

Servizio Tutela del Consumatore

Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma

Fax 06.42133206

PEC: ivass@pec.ivass.it

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo eventualmente presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

A tal fine, può essere utilizzato il modello di reclamo all'IVASS presente sul sito web di IVASS.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione (decreto Legislativo 4 Marzo 2010, n. 28).

17. Informativa in corso di contratto

Pramerica s'impegna a consegnare in fase precontrattuale, su richiesta del Contraente, l'ultimo rendiconto semestrale della Gestione Interna Separata degli investimenti e l'ultimo prospetto riportante la composizione della gestione stessa. Si precisa che queste informazioni sono presenti anche sul sito Internet di Pramerica: www.pramerica.com.

Inoltre Pramerica s'impegna a comunicare tempestivamente al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni, contenute nella Nota Informativa o nel Regolamento della Gestione Separata degli Investimenti, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

Pramerica inoltre s'impegna ad inviare al Contraente, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'anno solare, ovvero entro sessanta giorni dalla data prevista nelle Condizioni di assicurazione per la rivalutazione delle prestazioni assicurate, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni:

- a) cumulo dei premi versati dalla sottoscrizione della proposta alla data di riferimento dell'estratto conto precedente e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- b) dettaglio dei premi versati nell'anno di riferimento, con evidenza di eventuali premi in arretrato ed un'avvertenza sugli effetti derivanti dal mancato pagamento;
- c) valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- d) valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;
- e) tasso semestrale di rendimento finanziario realizzato dalla gestione, aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuta, tasso semestrale di rendimento retrocesso con evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti da Pramerica, tasso semestrale di rivalutazione delle prestazioni.

18. Conflitto di interessi

Pramerica non rileva situazioni di conflitto di interessi nell'ambito del proprio operato.

Progetto esemplificativo delle prestazioni

La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata, periodicità di versamenti, ed età dell'assicurato.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riduzione e di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

a) il tasso di rendimento minimo, garantito contrattualmente;

b) una ipotesi di rendimento annuo costante, stabilito dall'IVASS e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 2%.

L'effettivo tasso di rendimento annuo viene diminuito del rendimento trattenuto dell'1,4%. Al risultato così ottenuto si deve sottrarre il tasso di rendimento minimo garantito, già conteggiato nel calcolo della prestazione caso vita assicurata iniziale.

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che Pramerica è tenuta a corrispondere, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, in base alle Condizioni di assicurazione e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'IVASS sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo Pramerica. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

Tasso di rendimento minimo garantito

per la copertura Capitale Differito:	0,75%
Età dell'Assicurato:	45 anni
Durata:	20 anni
Premio annuo:	€ 2.235,97
di cui:	
Temporanea Caso Morte	€ 735,97
Capitale Differito	€ 1.500,00

Anni trascorsi	Premio annuo	Cumulo dei premi annui	Capitale assicurato a scadenza, rivalutato alla fine dell'anno	Capitale assicurato in caso di morte	Interruzione del pagamento dei premi		
					Valore di riscatto alla fine dell'anno	Capitale ridotto alla fine dell'anno	Capitale ridotto alla scadenza
1	2.235,97	2.235,97	30.991,74	138.072,19	-	-	-
2	2.235,97	4.471,94	30.991,74	138.072,19	-	-	-
3	2.235,97	6.707,91	30.991,74	138.072,19	2.762,58	4.648,76	4.648,76
4	2.235,97	8.943,89	30.991,74	138.072,19	3.812,61	6.198,35	6.198,35
5	2.235,97	11.179,86	30.991,74	138.072,19	4.923,11	7.747,94	7.747,94
6	2.235,97	13.415,83	30.991,74	138.072,19	6.530,11	9.297,53	9.297,53
7	2.235,97	15.651,80	30.991,74	138.072,19	7.818,72	10.847,11	10.847,11
8	2.235,97	17.887,77	30.991,74	138.072,19	9.167,64	12.396,70	12.396,70
9	2.235,97	20.123,74	30.991,74	138.072,19	10.579,09	13.946,29	13.946,29
10	2.235,97	22.359,71	30.991,74	138.072,19	12.055,35	15.495,87	15.495,87
11	2.235,97	24.595,68	30.991,74	138.072,19	14.212,88	17.045,46	17.045,46
12	2.235,97	26.831,66	30.991,74	138.072,19	15.820,69	18.595,05	18.595,05
13	2.235,97	29.067,63	30.991,74	138.072,19	17.487,11	20.144,63	20.144,63
14	2.235,97	31.303,60	30.991,74	138.072,19	19.213,85	21.694,22	21.694,22
15	2.235,97	33.539,57	30.991,74	138.072,19	21.002,63	23.243,81	23.243,81
16	2.235,97	35.775,54	30.991,74	138.072,19	22.855,26	24.793,39	24.793,39
17	2.235,97	38.011,51	30.991,74	138.072,19	24.773,58	26.342,98	26.342,98
18	2.235,97	40.247,48	30.991,74	138.072,19	26.759,46	27.892,57	27.892,57
19	2.235,97	42.483,45	30.991,74	138.072,19	28.814,86	29.442,15	29.442,15
20	2.235,97	44.719,43	30.991,74	138.072,19	30.941,74	30.991,74	30.991,74

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero dei premi versati potrà avvenire sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, dopo il pagamento di tutte le annualità di premio.

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

Tasso di rendimento finanziario:	2,00%
Rendimento trattenuto da Pramerica	1,40%
Tasso di rendimento minimo garantito per la copertura Capitale Differito:	0,75%
Età dell'Assicurato:	45 anni
Durata:	25 anni
Premio annuo:	€ 2.235,97
di cui: Temporanea Caso Morte	€ 735,97
Capitale Differito	€ 1.500,00


Anni trascorsi	Premio annuo	Cumulo dei premi annui	Capitale assicurato a scadenza, rivalutato alla fine dell'anno	Capitale assicurato in caso morte	Interruzione del pagamento dei premi		
					Valore di riscatto alla fine dell'anno	Capitale ridotto alla fine dell'anno	Capitale ridotto alla scadenza
1	2.235,97	2.235,97	30.991,74	138.072,19	-	-	-
2	2.235,97	4.471,94	30.991,74	138.072,19	-	-	-
3	2.235,97	6.707,91	30.991,74	138.072,19	2.762,58	4.648,76	4.648,76
4	2.235,97	8.943,89	30.991,74	138.072,19	3.812,61	6.198,35	6.198,35
5	2.235,97	11.179,86	30.991,74	138.072,19	4.923,11	7.747,94	7.747,94
6	2.235,97	13.415,83	30.991,74	138.072,19	6.530,11	9.297,53	9.297,53
7	2.235,97	15.651,80	30.991,74	138.072,19	7.818,72	10.847,11	10.847,11
8	2.235,97	17.887,77	30.991,74	138.072,19	9.167,64	12.396,70	12.396,70
9	2.235,97	20.123,74	30.991,74	138.072,19	10.579,09	13.946,29	13.946,29
10	2.235,97	22.359,71	30.991,74	138.072,19	12.055,35	15.495,87	15.495,87
11	2.235,97	24.595,68	30.991,74	138.072,19	14.212,88	17.045,46	17.045,46
12	2.235,97	26.831,66	30.991,74	138.072,19	15.820,69	18.595,05	18.595,05
13	2.235,97	29.067,63	30.991,74	138.072,19	17.487,11	20.144,63	20.144,63
14	2.235,97	31.303,60	30.991,74	138.072,19	19.213,85	21.694,22	21.694,22
15	2.235,97	33.539,57	30.991,74	138.072,19	21.002,63	23.243,81	23.243,81
16	2.235,97	35.775,54	30.991,74	138.072,19	22.855,26	24.793,39	24.793,39
17	2.235,97	38.011,51	30.991,74	138.072,19	24.773,58	26.342,98	26.342,98
18	2.235,97	40.247,48	30.991,74	138.072,19	26.759,46	27.892,57	27.892,57
19	2.235,97	42.483,45	30.991,74	138.072,19	28.814,86	29.442,15	29.442,15
20	2.235,97	44.719,43	30.991,74	138.072,19	30.941,74	30.991,74	30.991,74

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali e sono espresse in euro.

Pramerica è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa

Il rappresentante legale

Roberto Agnatica



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Condizioni applicabili all'Assicurazione Principale:

Disciplina del contratto e definizioni contrattuali	pag. 28
Entrata in vigore dell'Assicurazione	pag. 28
Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato	pag. 29
Prestazioni assicurate con l'Assicurazione Principale	pag. 30
Beneficiario	pag. 30
Limitazioni sulla prestazione in caso di decesso	pag. 31
Pagamento del premio	pag. 32
Sospensione e mancato pagamento del premio: risoluzione del contratto	pag. 33
Revoca della proposta	pag. 33
Diritto di recesso	pag. 33
Riduzione	pag. 34
Riscatto	pag. 34
Riscatto della polizza ridotta	pag. 34
Riattivazione	pag. 35
Cessione – Pegno – Vincolo	pag. 35
Pagamento delle prestazioni	pag. 36
Opzione Flash Benefit	pag. 37
Opzione di differimento automatico di scadenza della liquidazione del capitale	pag. 37
Opzioni di conversione del capitale in rendita a scadenza (in caso di vita dell'Assicurato)	pag. 38
Opzioni in caso di Invalidità Funzionale Grave e Permanente	pag. 38
Opzioni in caso di morte	pag. 39
Legge applicabile al contratto	pag. 39
Lingua in cui è redatto il contratto	pag. 39
Tasse ed imposte	pag. 39
Non pignorabilità e non sequestrabilità	pag. 39
Foro competente	pag. 39

Gestione separata degli investimenti pag. 40

Clausola di rivalutazione pag. 43

Condizioni applicabili all'Assicurazione Integrativa: pag. 46

Condizioni applicabili alle Garanzie Aggiuntive:

- CRILL - Critical Illness "Malattie Gravi"	pag. 47
- LTC - Long Term Care "Non Autosufficienza"	pag. 52
- LNB - Living Needs Benefit "Beneficio in vita"	pag. 58
- INVEP - Esonero dal pagamento dei premi in caso di invalidità totale e permanente	pag. 60
- IFGP - Invalidità Funzionale Grave e Permanente	pag. 63

Art. 1 – Disciplina del contratto

Le presenti Condizioni di assicurazione regolano il contratto di assicurazione sulla vita della tariffa "Pramerica Term Plus".

Il contratto è costituito dall'Assicurazione Principale (Capitale Differito e Temporanea Caso Morte), dalla eventuale Assicurazione Integrativa e Garanzie Aggiuntive.

Il contratto è disciplinato dalle condizioni che seguono e da quanto indicato nella polizza e nelle eventuali appendici.

Art. 2 – Entrata in vigore dell'Assicurazione

Il contratto, a condizione che sia stata pagata la prima rata di premio e che l'incasso sia andato a buon fine, **si considera perfezionato quando il Contraente è messo a conoscenza dell'accettazione della proposta da parte di Pramerica**, ossia la data in cui Pramerica rilascia al Contraente la polizza o il Contraente riceve per iscritto, a mezzo raccomandata, la comunicazione di assenso della Pramerica ed il relativo documento di polizza.

A. Contratti con questionario anamnestico (assenza di accertamenti sanitari)

Per i contratti che a determinate condizioni (capitale assicurato, età dell'Assicurato), prevedono la possibilità di limitarsi alla compilazione del questionario anamnestico, **la copertura assicurativa entra in vigore alle ore 24 del giorno di decorrenza indicata in proposta e polizza**, a condizione che sia stato effettuato il versamento della prima rata di premio, che l'incasso sia andato a buon fine e che la proposta, i documenti allegati ed il relativo questionario anamnestico siano stati compilati e sottoscritti dal Contraente e dall'Assicurato in ogni loro parte.

Se il versamento della prima rata di premio è effettuato dopo la data indicata in proposta, il contratto entra in vigore alle ore 24 del giorno di detto pagamento.

Nel caso in cui la data di decorrenza del contratto coincida con la data di sottoscrizione della proposta (ed in ogni caso in cui la data di decorrenza sia precedente alla data in cui il contratto si perfeziona), la copertura assicurativa, a condizione che sia stato effettuato il versamento della prima rata di premio e che l'incasso sia andato a buon fine, entra in vigore alle ore 24 del giorno in cui la proposta sia stata sottoscritta dal Contraente e dall'Assicurato (o alle ore 24 della data di decorrenza prescelta).

Nel caso in cui il decesso dell'Assicurato dovesse avvenire tra l'entrata in vigore della copertura assicurativa e la data di perfezionamento del contratto, Pramerica corrisponderà al Beneficiario:

- i. l'intero capitale indicato nella proposta di polizza, oppure
- ii. l'eventuale capitale ridotto correlato al nuovo premio risultante dalla differenza tra il premio iniziale e il premio aumentato dell'eventuale sovrappremio che Pramerica, nell'accettare la proposta, avrebbe richiesto in considerazione delle attività professionali e/o sportive svolte dall'Assicurato, e/o in considerazione delle condizioni di salute dello stesso dichiarate in proposta.

Resta inteso che è facoltà di Pramerica richiedere all'Assicurato di effettuare un qualsiasi accertamento sanitario e/o consegnare una qualsiasi documentazione sanitaria al fine di completare la valutazione del rischio. In tal caso, la copertura assicurativa rimane sospesa dalla data di richiesta di ulteriore documentazione sino alla data di emissione della polizza; qualora si dovesse verificare il decesso dell'Assicurato, Pramerica provvederà a restituire il premio di rata al Contraente.

B. Contratti con accertamenti sanitari

Per i contratti che prevedono la preventiva verifica delle condizioni di salute dell'Assicurato mediante accertamenti sanitari, la copertura assicurativa entra in vigore, a condizione che sia stato

effettuato il versamento della prima rata di premio e che l'incasso sia andato a buon fine:

- alle ore 24 del giorno in cui il documento di polizza è emesso da Pramerica; ovvero
- alle ore 24 del giorno di decorrenza, indicata in proposta e in polizza, qualora questo sia successivo a quello di emissione del documento di polizza.

Se il versamento del premio è effettuato dopo tali date il contratto entra in vigore alle ore 24 del giorno di detto pagamento.

L'emissione del documento di polizza da parte di Pramerica avviene, a condizione che:

- la proposta di assicurazione e i documenti allegati siano compilati e sottoscritti dal Contraente e dall'Assicurato in ogni loro parte;
- la prima rata di premio sia stata pagata dal Contraente e che l'incasso sia andato a buon fine;
- l'Assicurato abbia effettuato tutti gli accertamenti sanitari, se richiesti da Pramerica;
- Pramerica, ricevuta tutta la documentazione, abbia completato la valutazione della stessa e delle dichiarazioni e delle analisi sanitarie dell'Assicurando, comunicando al cliente, in caso di esito positivo della fase istruttoria, l'importo del premio dovuto comprensivo di sovrappremi.

* * *

Qualora il contratto non si sia ancora perfezionato (indipendentemente dal fatto che il contratto preveda la possibilità di limitarsi alla compilazione del questionario anamnestico o la necessità di una verifica delle condizioni di salute dell'Assicurato mediante accertamenti sanitari), Pramerica liquiderà al Beneficiario il capitale assicurato della sola Assicurazione Base (le eventuali Assicurazioni Complementari richiamate in proposta si intendono escluse), con il limite massimo di importo liquidabile pari ad Euro 600.000,00 (seicentomila/00), qualora il decesso dell'Assicurato - purché intervenuto dopo la sottoscrizione della proposta di polizza da parte del Contraente e dell'Assicurato e sempre che la prima rata di premio sia stata pagata e ricevuta dalla Compagnia - sia una conseguenza diretta di **infortunio**.

Per infortunio si deve intendere l'evento dovuto a causa fortuita improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.

Nel momento in cui il contratto si perfeziona, qualora si dovesse verificare il decesso dell'assicurato, Pramerica provvederà a liquidare il capitale assicurato indicato sul documento di polizza secondo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione.

Nel caso in cui Pramerica dovesse comunicare per iscritto al Contraente la non accettazione del rischio, la Compagnia provvederà a restituire il premio di rata versato e nulla sarà dovuto per la morte conseguenza diretta di infortunio.

Ai fini dell'applicabilità del presente articolo, sia in presenza che in assenza di visita medica, sono in ogni caso fatte salve le ipotesi di esclusione dalla copertura assicurativa di cui al successivo art. 6 punto A.

Ugualmente, il presente articolo non troverà applicazione

- secondo quanto previsto dal successivo art. 6 punto B nel caso in cui la morte sia dovuta a sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa correlata o**
- in caso di dichiarazioni inesatte o reticenti rese nella proposta.**

Art. 3. Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete.

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe

dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, possono comportare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 del Codice Civile, da parte della Società:

a) nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave:

- il rifiuto, in caso di sinistro, di qualsiasi pagamento;
- la contestazione della validità del contratto entro tre mesi dal giorno in cui la Società stessa ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;

b) nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave:

- la riduzione, in caso di sinistro, del capitale assicurato in relazione al maggior rischio accertato;
- la facoltà di recedere dal contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione o trascorso questo periodo, nei primi sei mesi dalla sua riattivazione, il contratto non è contestabile per dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente o dell'Assicurato, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in mala fede, nel qual caso sarà applicato il precedente punto a). Inoltre, l'inesatta indicazione della data di nascita dell'Assicurato comporta la rettifica della prestazione assicurata in base alla data corretta.

Le dichiarazioni, rese dal Contraente e dall'Assicurato o acquisite dalla Società, all'atto della sottoscrizione di ulteriori contratti di assicurazione stipulati con la Società stessa, non liberano, il Contraente e l'Assicurato, dall'obbligo di fornire dichiarazioni esatte complete e veritiere con riferimento al presente contratto di assicurazione.

Il Contraente è altresì tenuto a comunicare a Pramerica ogni eventuale cambiamento di cittadinanza e/o residenza fiscale entro 30 giorni dalla variazione.

Art. 4 - Prestazioni assicurate con l'Assicurazione Principale

L'Assicurazione Principale prevede le seguenti prestazioni:

a) *Prestazione in caso di vita:*

in caso di vita dell'Assicurato al termine della durata contrattuale, verrà liquidato all'Assicurato il capitale differito rivalutatosi nella misura e secondo le modalità contenute nella Clausola di Rivalutazione.

b) *In caso di morte:*

In caso di morte dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, verrà liquidato al Beneficiario il capitale assicurato (TCM), fatto salvo quanto previsto al successivo art. 6 (esclusioni).

Il Contraente, a fronte della garanzia del pagamento della prestazione assicurata pagherà, sempre che l'Assicurato sia in vita, il premio annuo per tutta la durata prevista nel contratto di assicurazione.

Art. 5 – Beneficiario

Il Contraente designa il Beneficiario e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione del Beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto a Pramerica o contenute in un testamento valido.

La designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- 1) dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto a Pramerica, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- 2) dopo la morte del Contraente;
- 3) dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto a Pramerica di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di riscatto, pegno o vincolo richiedono l'assenso scritto del Beneficiario.

Art. 6 – Limitazioni sulla prestazione in caso di decesso

A. Esclusioni rischio di morte

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di attività professionale e sportiva dell'Assicurato. È esclusa dalla garanzia soltanto la morte causata da:

- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, tumulto popolare o operazioni militari; l'arrivo dell'Assicurato in un paese in situazione di guerra o similari o l'insorgenza di detta situazione comporta dopo 14 giorni l'esclusione totale della copertura per qualsiasi causa. La copertura non opererà tuttavia per l'incidente di volo;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, anche se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o trascorso questo periodo, nei primi sei mesi dalla eventuale riattivazione dell'assicurazione;
- eventi causati da armi nucleari, dalla trasmutazione del nucleo dell'atomo e dalle radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, o esposizione a radiazioni ionizzanti;
- guida di veicoli e natanti a motore per i quali l'Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore; è tuttavia inclusa la copertura in caso di possesso di patente scaduta da non più di sei mesi.

In questi casi Pramerica liquiderà un importo pari alla somma dei premi pagati al netto dei costi.

B. Altre Limitazioni

1. Limitazioni in assenza di visite mediche.

Questo contratto prevede la preventiva verifica delle condizioni di salute dell'Assicurato mediante accertamenti sanitari. È possibile, a determinate condizioni (capitale assicurato, età dell'Assicurato), limitarsi alla compilazione del questionario anamnestico da allegare alla proposta allegata al Fascicolo Informativo.

Si richiede al Contraente di leggere attentamente le raccomandazioni e le avvertenze contenute in proposta relative alla compilazione del questionario anamnestico.

Decorsi 6 mesi dalla entrata in vigore dell'assicurazione o trascorso questo periodo, nei primi sei mesi dalla sua eventuale riattivazione, la polizza è incontestabile per reticenze o dichiarazioni erronee rese dal Contraente e dall'Assicurato nella proposta di assicurazione e negli altri documenti, **salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede, nel qual caso si applica il precedente Art. 3 a) e salva la rettifica della prestazione assicurata in base all'età vera dell'Assicurato, quando quella denunciata risulti errata.**

2. Carenza in assenza del test HIV

In assenza del test HIV è convenuto che, qualora la morte dell'Assicurato avvenga entro i primi cinque anni dal perfezionamento della polizza e sia dovuto alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o ad altra patologia ad essa collegata, la prestazione caso morte non sarà pagata. In suo luogo Pramerica liquiderà un importo pari alla somma dei premi versati al netto dei costi.

Qualora la polizza fosse emessa in sostituzione di una o più precedenti polizze, espressamente richiamate nel testo della nuova polizza, il periodo di carenza si calcola a partire dalla data di perfezionamento della prima polizza sostituita.

Art. 7 – Pagamento del premio

Il Contraente, sempre che l'Assicurato sia in vita, pagherà il premio annuo anticipato costante per tutta la durata del contratto.

Il premio annuo anticipato è costante ed è dovuto dal Contraente per tutta la durata del contratto ma non oltre la morte o l'Invalidità Funzionale Grave e Permanente dell'Assicurato.

Il premio annuo può essere frazionato in rate mensili, trimestrali o semestrali; questo comporterà il pagamento tramite addebito diretto SEPA e dei costi aggiuntivi sul premio in funzione del frazionamento scelto, come di seguito riportati:

Frazionamento premio	Costo
Semestrale	2,0%
Trimestrale	2,5%
Mensile	3,5%

Il premio annuale effettuato mediante un unico versamento non prevede interessi di frazionamento.

Nel caso in cui il Contraente non sia titolare di un conto corrente bancario/postale potrà corrispondere il premio annuo con la modalità "bollettino postale". Tale premio non potrà essere frazionato.

Le spese del pagamento gravano su chi lo effettua.

È ammessa una dilazione di 30 giorni, senza oneri ed interessi, durante i quali la copertura assicurativa rimane in vigore.

Il Contraente non può opporre, a giustificazione del mancato pagamento del premio, il mancato ricevimento di avviso di scadenza o l'esazione dei premi precedentemente avvenuta al suo domicilio.

Pramerica si riserva di chiedere al Contraente e/o all'Assicurato ulteriore documentazione di carattere sanitario, amministrativo o giudiziario ai fini della corretta determinazione e valutazione da parte di Pramerica stessa del rischio assicurativo, dell'ammontare del capitale assicurato e del premio, oltre che per adempiere a specifici adempimenti previsti dalla normativa nel tempo vigente.

Si precisa che l'importo del premio totale annuo indicato in proposta di assicurazione è al netto di eventuali ulteriori sovrappremi calcolati da Pramerica nel corso della fase istruttoria, a seguito della valutazione delle dichiarazioni e delle eventuali analisi sanitarie fatte dall'Assicurato. In tal caso, l'importo complessivo del premio totale annuo relativo all'ammontare del capitale assicurato così risultante sarà comunicato al Contraente da Pramerica.

Qualora il Contraente non dovesse corrispondere il nuovo premio totale annuo determinato (o, la differenza tra il nuovo premio e il premio indicato in proposta qualora avesse già versato quest'ultimo) la prestazione assicurata caso morte sarà ricalcolata e ridotta in base alla differenza tra il nuovo premio e il premio indicato in proposta.

Per la sola Assicurazione Principale, qualora l'Assicurato si sia sottoposto a visita medica e gli esiti presentino le seguenti caratteristiche:

- a) Non fumatore (sigarette, sigari, pipa, sigaretta elettronica o altro) nei 36 mesi precedenti alla data di effettuazione della visita medica

- b) Indice di massa corporea (B.M.I., ovvero Kg/m²):
- compreso tra 20 e 24,99, per età dai 18 ai 39 anni
 - compreso tra 20 e 26,99, per età superiori ai 39 anni
- c) Pressione arteriosa (diastolica/sistolica):
- compresa tra 80 e 130, per età dai 18 ai 39 anni
 - compresa tra 85 e 135, per età superiori ai 39 anni
- d) Valore di colesterolo totale non superiore a 220 mg/dl

Pramerica determina una nuova prestazione assicurata caso morte maggiorata rispetto a quella indicata in proposta, mantenendo invariato il premio.

Nel caso in cui una patologia riscontrata durante gli accertamenti sanitari costituisca per Pramerica motivo di aggravamento del rischio, anche qualora sussistano le condizioni di salute sopra descritte, la prestazione assicurata non verrà maggiorata.

Il Contraente può richiedere, al proprio Intermediario o al Servizio Clienti, chiarimenti in ordine agli elementi che concorrono a determinare il premio.

Art. 8 – Sospensione e mancato pagamento del premio: risoluzione del contratto

Il pagamento del premio deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di scadenza pattuita. Trascorso tale termine la garanzia assicurativa non è più operativa, a meno che la polizza non abbia maturato il valore di riduzione (solo per la componente Capitale Differito).

In caso di interruzione del pagamento dei premi nei primi 3 anni di vita del contratto, salva riattivazione di cui all'art. 14, il contratto di assicurazione si estingue; le coperture decadono, nulla è dovuto al cliente e i premi pagati restano acquisiti da Pramerica.

Art. 9 – Revoca della proposta

Ai sensi dell'Art. 176 CAP, il Contraente può revocare la proposta di assicurazione prima del perfezionamento del contratto, che avviene nel momento in cui Pramerica rilascia al Contraente la polizza o comunica per iscritto allo stesso il proprio assenso, mediante lettera raccomandata con l'indicazione di tale volontà. Gli obblighi assunti dal Contraente e da Pramerica cessano dal ricevimento della comunicazione del Contraente di revoca della proposta da parte di Pramerica. Qualora il Contraente avesse già eseguito il versamento del premio dovuto, Pramerica, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, rimborserà il premio pagato al Contraente stesso, con diritto di recuperare le eventuali imposte e le spese per gli eventuali accertamenti sanitari eseguiti dall'Assicurato indicate nella proposta di assicurazione, se sostenute da Pramerica.

Art. 10 – Diritto di recesso

Ai sensi dell'Art. 177 CAP, il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla data in cui si è perfezionato.

Il Contraente deve richiedere il recesso per iscritto, mediante lettera raccomandata.

Pramerica, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborserà al Contraente il premio da quest'ultimo pagato con diritto di recuperare le eventuali imposte e le spese per gli eventuali accertamenti sanitari eseguiti dall'Assicurato indicate nella proposta di assicurazione, se sostenute da Pramerica.

Pramerica tratterà per l'operazione di recesso 50,00 euro, in relazione alle spese sostenute per l'emissione del contratto ai sensi dell'art. 177 CAP.

Art. 11 - Riduzione

In caso di interruzione del pagamento dei premi dopo il terzo anno di vita del contratto e dopo il pagamento di almeno 3 annualità di premio:

- l'assicurazione TCM viene sospesa; trascorsi 12 mesi dalla sospensione, senza riattivazione, la prestazione caso morte si estingue e i relativi premi pagati restano acquisiti da Pramerica;
- l'assicurazione Capitale Differito resta in vigore, libera da ulteriori premi con una prestazione ridotta. La prestazione ridotta può essere riscattata in qualunque momento successivo alla riduzione oppure può essere liquidata a scadenza.

Il valore di riduzione, è pari alla somma di:

- Il capitale iniziale ridotto nella proporzione tra il numero delle rate pagate e quelle inizialmente pattuite;
- la differenza tra il capitale rivalutato all'ultima ricorrenza semestrale ed il capitale iniziale.

Il capitale ridotto verrà rivalutato nella misura prevista al punto A della Clausola di Rivalutazione ad ogni ricorrenza semestrale della data di decorrenza del contratto che coincida o sia successiva alla data di sospensione del pagamento premi.

In caso di riduzione non sarà possibile effettuare Versamenti Integrativi.

In caso di riduzione tutte le Garanzie Aggiuntive decadono e i relativi premi pagati restano acquisiti da Pramerica.

Art. 12 - Riscatto dell'Assicurazione Principale

La copertura temporanea caso morte non è riscattabile.

La copertura Capitale Differito è riscattabile, **su richiesta scritta del Contraente**. Il riscatto è possibile dopo almeno tre anni dalla data di decorrenza della polizza, a condizione che siano state pagate almeno tre annualità di premio.

Il valore di riscatto, in caso di polizza in regola con il pagamento dei premi, è pari al valore di riduzione della prestazione relativa al solo Capitale Differito, attualizzato ad una percentuale determinata in funzione degli anni trascorsi e del periodo di tempo mancante dalla data della richiesta alla scadenza contrattuale.

Tempo trascorso	Tasso di attualizzazione
Inferiore o uguale a 5 anni	3%
Maggiore di 5 e inferiore o uguale a 10 anni	2,5%
Maggiore a 10 anni	2%

In caso di riscatto dell'Assicurazione Principale verranno riscattati tutti i Versamenti Integrativi.

Il contratto si estingue alla data della richiesta del riscatto.

Non sono ammessi riscatti parziali.

Pramerica tratterà per l'operazione di riscatto l'importo di 50,00 euro.

Art. 13 - Riscatto dell'Assicurazione Principale in caso di riduzione

In caso di polizza ridotta il valore di riscatto è pari alla prestazione relativa al solo Capitale Differito, rivalutato all'ultima ricorrenza semestrale, attualizzato ad un tasso di interesse determinato in funzione degli anni trascorsi e per il periodo di tempo mancante dalla data della richiesta alla scadenza contrattuale.

Tempo trascorso	Tasso di attualizzazione
Inferiore o uguale a 5 anni	3%
Maggiore di 5 e inferiore o uguale a 10 anni	2,5%
Maggiore a 10	2%

Pramerica tratterrà per l'operazione di riscatto l'importo di 50,00 euro.

Art. 14 – Riattivazione

Se la polizza è stata sospesa o ridotta, il Contraente ha diritto di riattivare il contratto entro i seguenti termini:

Assicurazione Principale:

Entro sei mesi dalla data di scadenza della rata di premio non pagata senza che venga fatta alcuna valutazione da parte della Compagnia; oltre tale periodo, entro un ulteriore termine di sei mesi ma solo previa richiesta scritta del Contraente ed accettazione scritta di Pramerica che può richiedere all'Assicurato degli accertamenti sanitari e/o altra documentazione (a carico del Cliente stesso) e decidere circa la riattivazione in base al loro esito.

Assicurazione Principale + LTC:

Entro tre mesi dalla data di scadenza della rata di premio non pagata senza che venga fatta alcuna valutazione da parte della Compagnia; oltre tale periodo, entro un ulteriore termine di nove mesi ma solo previa richiesta scritta del Contraente ed accettazione scritta di Pramerica che può richiedere all'Assicurato degli accertamenti sanitari e/o altra documentazione (a carico del Cliente stesso) e decidere circa la riattivazione in base al loro esito.

Assicurazione Principale + CRILL , oppure Assicurazione Principale + CRILL + LTC:

Entro sei mesi dalla data di scadenza della rata di premio non pagata ma solo previa richiesta scritta del Contraente ed accettazione scritta di Pramerica che può richiedere all'Assicurato degli accertamenti sanitari e/o altra documentazione (a carico del Cliente stesso) e decidere circa la riattivazione in base al loro esito.

L'eventuale presenza di INVEP, LNB, IFGP, non determina alcuna variazione rispetto a quanto sopra descritto.

La riattivazione viene concessa dietro il pagamento di tutti i premi arretrati aumentati degli interessi calcolati sulla base del saggio annuo di riattivazione, nonché in base al periodo intercorso tra la relativa data di scadenza e quella di riattivazione. Per saggio annuo di riattivazione s'intende il saggio che si ottiene aggiungendo 3 punti percentuali alla misura annua di rivalutazione determinata, ai sensi della Clausola di Rivalutazione, alla ricorrenza semestrale della polizza alla quale ciascuna rata arretrata si riferisce, con un minimo del saggio legale di interesse determinato dal Ministero del Tesoro.

La riattivazione del contratto, effettuata nei termini di cui ai commi precedenti, entra nuovamente in vigore, per l'intero suo valore alle ore 24 del giorno del pagamento dell'importo dovuto, fatto salvo, in ogni caso, quanto disposto dalle Condizioni di assicurazione in ordine alla validità delle garanzie aggiuntive.

Al termine del periodo utile per la riattivazione, la polizza per la quale non siano state pagate almeno 3 annualità si estingue e i premi versati restano acquisiti da Pramerica. Se la polizza ha maturato il valore di riduzione, l'assicurazione resta in vigore, solo per la copertura Capitale Differito.

Art. 15 – Cessione – Pegno – Vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto così come può darlo in pegno o comunque vinco-

lare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando Pramerica, **a seguito di comunicazione scritta** del Contraente, abbia emesso la relativa appendice.

In presenza di un pegno o di un vincolo il pagamento di qualsiasi prestazione richiede l'assenso scritto del creditore o del vincolatario.

Art. 16 – Pagamento delle prestazioni

Pramerica richiede, al fine di verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento delle prestazioni e di individuarne gli aventi diritto, **la consegna preventiva** – unitamente alla richiesta scritta di liquidazione – **dei seguenti documenti:**

in caso di morte dell'Assicurato:

- certificato di morte dell'Assicurato in originale, rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
- codice fiscale e documento di identità valido del Beneficiario;
- relazione medica attestante le cause della morte;
- originale (o copia autenticata) della cartella clinica se esistente;
- qualora l'Assicurato coincida con il Contraente, originale dell'atto di notorietà (o copia autenticata) sul quale viene indicato se il Contraente stesso ha lasciato o meno testamento e quali sono gli eredi legittimi, loro età e capacità di agire; per capitale liquidabile non superiore a 50.000,00 euro potrà essere considerata valida anche la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che dovrà comunque contenere gli stessi elementi sopra indicati;
In caso di esistenza di testamento, l'atto di notorietà deve riportare gli estremi precisando altresì che detto testamento è l'ultimo da ritenersi valido ed evidenziando quali sono gli eredi testamentari, loro età e capacità di agire;
- originale (o copia autenticata) del testamento se esistente;
- copia del verbale redatto dalle competenti autorità se la morte è dovuta ad infortunio o ad infortunio conseguente ad incidente stradale;
- modulo di identificazione del beneficiario;
- modulo attestazione di residenza fiscale (CRS).

In caso di riscatto dell'Assicurazione Principale:

- copia di un documento di identità valido dell'Assicurato e del Contraente;
- certificato di esistenza in vita (per uso assicurativo) dell'Assicurato nel caso in cui Assicurato e Contraente siano persone diverse.

in caso di riscatto dei Versamenti Integrativi:

- copia di un documento di identità valido del Contraente;
- certificato di esistenza in vita (per uso assicurativo) dell'Assicurato nel caso in cui Assicurato e Contraente siano persone diverse.

in caso di liquidazione del capitale a scadenza o in differimento:

- modulo di liquidazione del capitale a scadenza;
- codice fiscale e documento di identità valido dell'Assicurato;
- modulo di identificazione del beneficiario;
- modulo attestazione di residenza fiscale (CRS).

in caso di erogazione di una rendita:

- autocertificazione di esistenza in vita a cura del Beneficiario della prestazione ad ogni anniversario della data di decorrenza nel periodo di erogazione della rendita;
- codice fiscale e documento di identità valido del Beneficiario della prestazione;
- modulo di identificazione del beneficiario;
- modulo attestazione di residenza fiscale (CRS).

Inoltre, nel caso i Beneficiari al pagamento delle prestazioni risultino minorenni o incapaci, decreto del Giudice Tutelare in originale o in copia autenticata contenente l'autorizzazione in capo all'esercente la potestà sui minorenni o al rappresentante degli incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all'eventuale reimpiego della somma stessa.

Ulteriore documentazione di carattere sanitario, amministrativo o giudiziario verrà richiesta, solamente in relazione ad ipotesi specifiche, in considerazione di particolari esigenze istruttorie.

Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.

Verificatosi l'obbligo di pagamento delle prestazioni Pramerica esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta; decorso tale termine il Beneficiario può richiedere gli interessi moratori a partire dal termine stesso.

La liquidazione di importo superiore a 10 milioni di euro richiesta da un unico Contraente/Beneficiario o da più Contraenti/Beneficiari, collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi, sarà effettuata nell'arco dei tre mesi successivi alla richiesta di liquidazione frazionando l'importo da movimentare in più operazioni ciascuna delle quali non potrà essere superiore ad euro 10 milioni e sarà effettuata a distanza di tre mesi dalla precedente.

Ogni pagamento viene effettuato con assegno o bonifico.

Il diritto alla liquidazione delle prestazioni derivante dal contratto di assicurazione sulla vita si prescrive in dieci anni da quando si è verificato il fatto che abbia determinato l'insorgenza del conseguente diritto (Cod. Civ. art. 2952 comma II). In caso di omessa richiesta da parte degli aventi diritto entro detti termini, la Compagnia, in ottemperanza a quanto disposto dalla legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di depositi dormienti, avrà l'obbligo di devolvere l'importo dovuto al Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 17 – Opzione Flash Benefit

In caso di morte dell'Assicurato, il Beneficiario ha la facoltà di **esercitare l'opzione "Flash Benefit" inviando alla Direzione di Pramerica il modulo "Flash Benefit", con i relativi allegati, ed il certificato originale di morte dell'Assicurato.**

Pramerica anticiperà parte della prestazione assicurata in caso di morte, in vigore alla data della morte dell'Assicurato, entro 48 ore (2 giorni lavorativi) dal ricevimento della documentazione prevista.

Pramerica anticiperà il 25% della prestazione assicurata, in vigore alla data della morte, con un massimo di 20.000 euro al Beneficiario designato, se persona fisica maggiorenne. In caso di più Beneficiari, il precedente importo sarà suddiviso nelle quote spettanti a ciascuno, secondo quanto indicato in polizza. Nel caso l'Assicurato abbia più polizze, l'importo massimo liquidabile è comunque 20.000 euro (equamente suddiviso tra i diversi contratti).

Il pagamento sarà effettuato tramite assegno o bonifico.

La liquidazione della prestazione residua avverrà con le modalità e secondo le condizioni previste dalle Condizioni di assicurazione.

Nel caso di esclusioni previste dall'Assicurazione, Pramerica si riserva la facoltà di recuperare l'importo erogato a titolo di anticipazione.

Art. 18 - Opzione di differimento automatico di scadenza della liquidazione del capitale

Il Contraente ha la facoltà di richiedere, per iscritto, che la liquidazione del capitale caso vita venga differita automaticamente di anno in anno.

La richiesta deve essere effettuata 90 giorni prima della scadenza contrattuale.

Durante il periodo di differimento automatico, la prestazione assicurata continua a rivalutarsi ad ogni semestre nella misura e secondo le modalità contenute nella Clausola di Rivalutazione.

Il Contraente ha la facoltà di richiedere ad ogni ricorrenza annua immediatamente successiva,

che il capitale rivalutato venga convertito in una delle rendite previste nelle opzioni contrattuali, ricalcolata in base alla nuova età raggiunta. Si precisa però che, in tale caso, i coefficienti di conversione saranno stabiliti al momento della richiesta.

Durante il periodo di differimento automatico, il Contraente può richiedere la liquidazione del capitale rivalutato all'ultima ricorrenza semestrale.

In caso di decesso dell'Assicurato, durante il periodo di differimento automatico, verrà liquidata al Beneficiario caso morte la prestazione caso vita rivalutata all'ultima ricorrenza semestrale precedente la data del decesso.

Art. 19 - Opzioni di conversione del capitale in rendita a scadenza (caso di vita dell'Assicurato)

Il capitale differito liquidabile a scadenza in caso di vita dell'Assicurato, può essere convertito in una delle seguenti opzioni:

- a) rendita vitalizia posticipata, a coefficienti prestabiliti, pagabile all'Assicurato sua vita natural durante;
- b) rendita certa e poi vitalizia posticipata, a coefficienti prestabiliti, pagabile in modo certo per un numero prefissato di anni all'Assicurato o, al suo decesso, al Beneficiario. Se al termine del periodo previsto l'Assicurato è in vita, la rendita verrà erogata sua vita natural durante;
- c) rendita reversibile posticipata, a coefficienti prestabiliti, in misura parziale o totale pagabile all'Assicurato fino al decesso e successivamente ad un'altra persona dal medesimo designata, sua vita natural durante;
- d) rendita temporanea posticipata, a coefficienti prestabiliti, pagabile all'Assicurato, per un numero limitato di anni;
- e) rendita vitalizia differenziata posticipata, a coefficienti prestabiliti, pagabile all'Assicurato con le seguenti modalità:
 - per un numero prefissato di anni, a condizione che l'Assicurato sia in vita, viene pagato l'intero importo della rendita;
 - successivamente a tale periodo, a condizione che l'Assicurato sia in vita, viene corrisposto il 50% della rendita, sua vita natural durante.
- f) una copertura assicurativa che garantisce una rendita annua posticipata vitalizia pagabile mensilmente all'Assicurato in caso di "non autosufficienza" (si rimanda all'art. 19 delle Condizioni di Assicurazione della Garanzia Aggiuntiva "LTC").

La richiesta di opzione dovrà essere effettuata tramite lettera Raccomandata, indirizzata al Servizio Clienti di Pramerica entro 90 giorni dalla scadenza contrattuale.

Le rendite di opzione di cui ai punti da a) ad e) verranno rivalutate ad ogni ricorrenza semestrale nella misura e secondo le modalità contenute nella Clausola di Rivalutazione e non potrà essere riscattata durante il periodo di corresponsione.

I coefficienti di conversione garantiti sono riportati nella soluzione personalizzata.

Le rendite di opzione potranno essere erogate con frazionamento annuo, semestrale, trimestrale e mensile.

Art. 20 - Opzioni in caso di Invalidità Funzionale Grave e Permanente

Il capitale liquidabile in caso di Invalidità Funzionale Grave e Permanente dell'Assicurato potrà essere convertito in una delle seguenti forme:

- a) rendita vitalizia annua posticipata, a coefficienti prestabiliti, pagabile all'Assicurato sua vita natural durante;
- b) rendita certa annua posticipata, a coefficienti prestabiliti, pagabile all'Assicurato per un numero prefissato di anni e successivamente vitalizia.

Le opzioni di cui sopra possono essere esercitate dal Contraente prima che si sia verificata l'Invalidità Funzionale Grave e Permanente dell'Assicurato, o in mancanza di tale richiesta, dall'Assicurato dopo che si sia verificata la sua Invalidità Funzionale Grave e Permanente. La richiesta deve essere fatta per iscritto al più tardi contestualmente alla denuncia dell'Invalidità Funzionale Grave e Permanente.

La rendita annua vitalizia di opzione verrà rivalutata ad ogni ricorrenza semestrale come stabilito nella Clausola di Rivalutazione e non potrà essere riscattata durante il periodo di corresponsione.

Art. 21 - Opzioni in caso di morte

Il capitale liquidabile in caso di morte dell'Assicurato, al netto dell'eventuale anticipazione del Flash Benefit, potrà essere convertito in una delle seguenti forme:

- a) rendita vitalizia annua posticipata, a coefficienti prestabiliti, pagabile al Beneficiario sua vita natural durante;
- b) rendita certa annua posticipata, a coefficienti prestabiliti, pagabile al Beneficiario per un numero prefissato di anni e successivamente vitalizia.

Le opzioni di cui sopra possono essere esercitate dal Contraente prima della morte dell'Assicurato o in mancanza di tale richiesta dai Beneficiari dopo la morte dell'Assicurato stesso. La richiesta deve essere fatta per iscritto al più tardi contestualmente alla denuncia della morte dell'Assicurato.

La rendita annua vitalizia di opzione verrà rivalutata ad ogni ricorrenza semestrale come stabilito nella Clausola di Rivalutazione e non potrà essere riscattata durante il periodo di corresponsione.

Art 22 – Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

Art. 23 – Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto, ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in lingua italiana, salvo che le parti non ne concordino la redazione in un'altra lingua.

Art. 24 – Tasse ed imposte

Tasse e imposte relative al contratto, se previste, sono a carico del Contraente, dei Beneficiari o degli aventi diritto.

Art. 25 – Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'art 1923 del Codice Civile le somme dovute dalla Compagnia non sono pignorabili né sequestrabili.

Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collocazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni (art. 1923 comma 2 del Codice Civile).

Art. 26 – Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, purché sul territorio italiano.

GESTIONE SEPARATA DEGLI INVESTIMENTI "Fondo Pramerica Financial"

La presente forma assicurativa è collegata ad una specifica **gestione patrimoniale denominata "Fondo Pramerica Financial", separata dalle altre attività di Pramerica** e disciplinata da apposito regolamento sotto riportato.

Gli attivi presenti nel Fondo sono denominati esclusivamente in euro in quanto la politica degli investimenti di Pramerica consente solo tale tipo di attività.

La gestione del Fondo Pramerica Financial ha come finalità quella di conservare il capitale rivalutato nel tempo mediante il consolidamento in polizza dei risultati ottenuti semestralmente; il semestre corrisponde al periodo di osservazione per la determinazione del rendimento.

Il portafoglio del Fondo Pramerica Financial è principalmente composto da Titoli obbligazionari o Governativi denominati in euro mentre la componente azionaria è limitata ad un massimo del 10% del portafoglio totale.

La gestione del Fondo è effettuata secondo le linee guida del gruppo PFI, in tema di investimenti, volte soprattutto a privilegiare una costante redditività di portafoglio. Non sono previsti investimenti in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da soggetti del gruppo PFI.

Tale obiettivo si ottiene con una diversificazione delle scadenze obbligazionarie e attraverso tipologie di titoli che consentano di ottenere risultati superiori rispetto ai tassi di mercato, diversificando al contempo il fattore di rischio, e attraverso una selezione degli investimenti effettuata con criteri di analisi fondamentale sulla struttura della curva dei rendimenti.

Un ulteriore obiettivo è quello di individuare opportunità di investimento sia a medio che a lungo periodo ma pur sempre con un orizzonte temporale adeguato alla struttura delle passività.

Il risultato della gestione è sottoposta alla verifica semestrale da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente. Per ulteriori dettagli si rinvia al Regolamento della gestione sotto descritto che forma parte integrante delle Condizioni di assicurazione.

Regolamento:

Art. 1 - Istituzione e denominazione della gestione separata "Fondo Pramerica Financial"

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti denominati esclusivamente in Euro, separata da quella delle altre attività di Pramerica Life SpA (di seguito anche "La Società"), che viene contraddistinta con il nome "Fondo Pramerica Financial".

La gestione separata "Fondo Pramerica Financial" è dedicata ai prodotti rivalutabili con garanzia di rendimento minimo e con partecipazione al rendimento della gestione separata, come definito nella "Clausola di rivalutazione". La gestione risponde alle esigenze di un soggetto che è avverso al rischio e privilegia investimenti volti soprattutto ad una costante redditività ed a favorire il consolidamento della posizione individuale maturata, con un orizzonte temporale di medio - lungo periodo e un livello di rischio basso.

Art. 2 Obiettivi e politiche di investimento

Nella amministrazione della gestione separata la Società assicura la parità di trattamento di tutti gli assicurati, evitando disparità che non siano giustificate dalla necessità di salvaguardare, nell'interesse della massa degli assicurati, l'equilibrio e la stabilità della gestione stessa. A tal fine, la Società persegue politiche di gestione e di investimento atte a garantire nel tempo una equa partecipazione degli assicurati ai risultati finanziari della gestione separata.

Non sono previsti investimenti con le controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008, n.25 per assicurare la tutela dei contraenti da possibili conflitti di interesse.

In particolare, gli obiettivi e le politiche di Investimento, stabiliti in accordo con la controllante Prudential International Insurance Holding, Ltd. sono i seguenti:

a) supportare le passività verso gli assicurati attraverso una ammissibile tolleranza dei rischi, ga-

- rantendo una costante redditività di portafoglio;
- b) generare risultati sostenibili sul lungo termine, creando valore per gli assicurati e per la Società sulla base dei principi di Asset Liability Management e di Asset Allocation strategica;
- c) soddisfare gli obiettivi di rendimento annuali per le Gestioni Separate degli investimenti definiti dalla Società.

Tutti gli investimenti devono essere denominati in euro e non devono essere in contrasto con le regole e le indicazioni stabilite dall'IVASS in quanto organo di controllo per le compagnie di assicurazione.

Inoltre non sono ammessi investimenti diretti o indiretti nel settore immobiliare, né è ammesso l'utilizzo di strumenti derivati.

Le tipologie, i limiti quantitativi e qualitativi delle attività di investimento ammesse devono rispettare le seguenti linee guida, mentre per gli investimenti in titoli di Stato italiani e titoli governativi e "Agency" USA il requisito di rating minimo non si applica.

Classe di attivi	FONDO PRAMERICA FINANCIAL		
	Target Investimenti	Limiti di Investimento	
		Minimo	Massimo
Liquidità	0%	0%	2%
Titoli governativi area Euro	100%	40%	100%
Titoli governativi non Euro	0%	0%	0%
Obbligazioni societarie	0%	0%	30%
Totale investimento a reddito fisso (minimo rating A)	100%	90%	100%
Investimenti sotto rating A	0%	0%	0%
Totale investimenti sotto rating A	0%	0%	0%
Investimenti immobiliari	0%	0%	0%
Azioni quotate	0%	0%	10%
Azioni non quotate	0%	0%	0%
Totale azioni	0%	0%	10%
Totale investimenti di rischio	0%	0%	10%
Totale investimenti	100%		
Duration Portafoglio	10,5	7,0	12,0

Art. 3 - Attività attribuite al Fondo

Nel "Fondo Pramerica Financial" confluiranno le attività in euro relative alle forme di Assicurazione sulla Vita che prevedono l'apposita Clausola di Rivalutazione, per un importo non inferiore alle corrispondenti riserve matematiche.

Il presente regolamento potrà essere modificato per adeguarlo alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l'assicurato.

Art. 4 - Revisione contabile

La gestione del "Fondo Pramerica Financial" è semestralmente sottoposta a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente. In particolare, sono verificati la conformità delle attività attribuite alla gestione alla normativa vigente, il tasso di rendimento semestrale quale descritto al seguente punto 5 e l'adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società (riserve matematiche).

Art. 5 - Tasso medio di rendimento

Il rendimento semestrale del "Fondo Pramerica Financial", relativo al periodo di osservazione semestrale, si ottiene rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata di competenza alla giacenza media della Gestione Separata stessa.

Il risultato finanziario della gestione separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione separata. Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività, per l'attività di verifica contabile ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della gestione separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro è pari al prezzo di acquisto per una attività di nuova acquisizione ovvero al valore corrente di mercato per un'attività già detenuta dalla Società.

Per le attività già presenti nella gestione alla chiusura del precedente esercizio, è stato fatto riferimento ai medesimi valori che figuravano alla chiusura dello stesso.

Nel calcolo del rendimento medio gravano sulla gestione separata unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

La giacenza media delle attività della gestione separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, della giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e della giacenza media nel periodo di osservazione di ogni altra attività della gestione separata. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione separata.

Art. 6 - Utili da soggetti terzi

Il rendimento della Gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.

Art. 7 - Riserve matematiche

Le riserve matematiche relative a polizze rivalutabili prese a riferimento per la determinazione dell'ammontare minimo delle attività da attribuire alla gestione sono stimate con i medesimi criteri utilizzati per la formazione del bilancio di esercizio della Società (articolo 30 del Regolamento ISVAP del 28 marzo 2008, n° 21).

Art. 8 - Periodo di osservazione

Ai fini della determinazione del tasso medio di rendimento semestrale, il periodo di osservazione decorre per il primo semestre dal 1° gennaio fino al 30 giugno, mentre per il secondo semestre decorre dal 1° luglio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 9 - Varie

Il presente regolamento è parte integrante delle condizioni contrattuali di assicurazione.

CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

La presente polizza fa parte di una speciale categoria di Assicurazioni sulla Vita alle quali Pramerica riconosce una rivalutazione semestrale a partire dalla data di decorrenza della polizza (ricorrenza semestrale) delle prestazioni assicurate in base alle condizioni appresso indicate. A tal fine Pramerica gestisce, secondo quanto previsto dal Regolamento "Fondo Pramerica Financial", attività di importo non inferiore alle corrispondenti riserve matematiche.

A. Misura della rivalutazione

Pramerica dichiara, entro il 1° settembre ed il 1° marzo di ciascun anno, il rendimento semestrale da attribuire agli Assicurati, relativo ai due periodi di certificazione definiti dall'art. 5 del Regolamento del "Fondo Pramerica Financial". Tale rendimento viene determinato secondo la modalità di seguito descritta.

Il rendimento semestrale, di cui all'art. 4 del regolamento del Fondo, viene ricondotto ad un tasso annuo equivalente, nel seguito rendimento annualizzato, in quanto il rendimento trattenuto è imputato su base annua. Il tasso annuo equivalente permette di avere una coincidenza degli interessi maturati annualmente con quelli maturati nei due semestri. Il risultato della gestione viene semestralmente attribuito al contratto – a titolo di partecipazione agli utili sotto forma di rivalutazione delle prestazioni – secondo le seguenti modalità:

Pramerica trattiene l'1,40% del rendimento per le polizze a titolo di esempio si riporta una tabella in cui si mostra ciò che viene riconosciuto agli Assicurati e trattenuto da Pramerica:

Rendimento del Fondo Pramerica Financial	Rendimento trattenuto da Pramerica	Rendimento riconosciuto agli Assicurati
4,50%	1,40%	3,10%
4,00%	1,40%	2,60%
3,50%	1,40%	2,10%

La misura annua di rivalutazione è uguale al rendimento riconosciuto agli Assicurati diminuito del tasso di rendimento minimo garantito, già conteggiato nel calcolo del premio.

Il tasso di rendimento annuo minimo garantito di cui sopra è pari:

- per l'Assicurazione Principale solo per la componente Capitale Differito 0,75%;
- per l'Assicurazione Integrativa 0%;
- per il Differimento Automatico 0%;
- per le Opzioni di Rendita 0,75%.

Una volta ottenuta la misura annua di rivalutazione, da quest'ultima si calcola il tasso semestrale equivalente per determinare l'effettiva rivalutazione da attribuire nel semestre agli Assicurati.

B. Rivalutazione del capitale assicurato dell'Assicurazione Principale (solo per la componente Capitale Differito)

Ad ogni ricorrenza semestrale, il capitale assicurato viene rivalutato mediante aumento, a totale carico di Pramerica, della riserva matematica costituitasi a tale epoca. Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalutazione fissata, a norma del punto A, entro il 1° settembre ed il 1° marzo che precede la ricorrenza semestrale.

Il capitale rivalutato, fermo restando l'ammontare annuo del premio, sarà determinato sommando al capitale in vigore nel semestre precedente:

- un importo ottenuto moltiplicando il capitale inizialmente assicurato per la misura della rivalutazione, ridotto nella proporzione in cui il numero degli anni trascorsi sta al numero degli anni di durata del contratto;
- un ulteriore importo ottenuto moltiplicando per la misura della rivalutazione la differenza tra il

capitale in vigore nel semestre precedente e quello inizialmente assicurato.

C. Rivalutazione del capitale assicurato dell'Assicurazione Integrativa (Versamenti Integrativi)

Ad ogni ricorrenza semestrale il capitale assicurato relativo a ciascun Versamento Integrativo, viene rivalutato mediante aumento, a totale carico di Pramerica, della riserva matematica costituitasi a tale epoca. Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalutazione fissata, a norma del punto A, entro il 1° settembre ed il 1° marzo che precede la ricorrenza semestrale.

Il capitale rivalutato relativo a ciascun Versamento Integrativo sarà ottenuto sommando, al capitale in vigore nel semestre precedente, il prodotto di quest'ultimo per la misura della rivalutazione, a norma del punto A.

La rivalutazione del capitale effettuata nel primo semestre, viene ricalcolata pro-rata temporis dalla data di versamento fino alla ricorrenza semestrale.

D. Rivalutazione del capitale in differimento automatico di scadenza

Ad ogni ricorrenza semestrale il capitale in differimento automatico viene rivalutato mediante aumento, a totale carico di Pramerica, della riserva matematica costituitasi a tale epoca. Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalutazione fissata, a norma del punto A, entro il 1° settembre ed il 1° marzo che precede la ricorrenza semestrale.

Il capitale rivalutato sarà ottenuto sommando, al capitale in vigore nel semestre precedente, il prodotto di quest'ultimo per la misura della rivalutazione prevista in questo caso, che sarà pari al rendimento riconosciuto agli assicurati a norma del punto A.

E. Rivalutazione della rendita di opzione

Ad ogni ricorrenza semestrale la rendita di opzione viene rivalutata mediante aumento, a totale carico di Pramerica, della riserva matematica costituitasi a tale epoca. Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalutazione fissata, a norma del punto A, entro il 1° settembre ed il 1° marzo che precede la ricorrenza semestrale.

La rendita di opzione rivalutata sarà ottenuta sommando, alla rendita in vigore nel semestre precedente, il prodotto di quest'ultimo per la misura della rivalutazione prevista in questo caso, che sarà pari al rendimento riconosciuto agli assicurati a norma del punto A.

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

nucleare) o da una TAC (tomografia assiale computerizzata) o da un esame del liquido cerebro-

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DELL'ASSICURAZIONE INTEGRATIVA

CONDIZIONI APPLICABILI ALL'ASSICURAZIONE INTEGRATIVA VERSAMENTI INTEGRATIVI

(valida solo se espressamente richiamata in proposta e in polizza)

Art. 1 - Prestazione assicurata

- Caso di vita

In relazione a ciascun Versamento Integrativo, Pramerica pagherà all'Assicurato, alla scadenza contrattuale e sempre che l'Assicurato sia in vita, un capitale differito rivalutato nella misura e secondo le modalità contenute nella Clausola di Rivalutazione,

Il capitale assicurato si incrementa nel tempo grazie alla rivalutazione semestrale derivante dalla gestione separata dei redditi finanziari e degli investimenti del Fondo Pramerica Financial.

Le maggiorazioni del capitale, una volta conseguite, restano definitivamente acquisite e consolidate in polizza ogni sei mesi.

- Caso di morte - Invalidità Funzionale Grave e Permanente - Living Need Benefit

In caso di morte dell'Assicurato, prima della scadenza contrattuale, Pramerica, a fronte di ogni Versamento Integrativo, liquiderà al Beneficiario designato in polizza un importo uguale al premio unico versato.

Art. 2 - Versamenti Integrativi

Il Contraente può effettuare, dopo 1 mese dalla data di decorrenza della polizza ed entro 3 anni dalla scadenza contrattuale, sempre che la polizza sia in regola con il pagamento dei premi, dei Versamenti Integrativi a premio unico sempre che l'Assicurato sia in vita, per un importo minimo di 5.000,00 euro e un importo complessivo massimo pari a 3 volte la somma dei premi previsti sul piano base, purchè non superi 1.000.000,00 euro.

E' ammesso un solo Versamento Integrativo al mese.

Art. 3 - Riscatto dei Versamenti Integrativi

I Versamenti Integrativi possono essere riscattati trascorso almeno un anno dalla data del relativo versamento.

Il valore di riscatto è pari al capitale rivalutato all'ultima ricorrenza semestrale precedente la data di richiesta, attualizzato:

- al tasso del 3% se gli anni interi trascorsi dalla data del versamento sono inferiori o pari a 5 anni ;
- al tasso del 3% ridotto in funzione degli anni mancanti alla scadenza contrattuale e per il periodo intercorrente tra la data di richiesta del riscatto e la data di scadenza, se gli anni interi trascorsi dalla data del versamento sono superiori a 5 anni.

Pramerica tratterà per l'operazione di riscatto 50,00 euro.

In caso di riscatto dell'Assicurazione Principale saranno automaticamente riscattati tutti i Versamenti Integrativi.

Art. 4 - Opzioni dell'Assicurazione Integrativa

La richiesta di opzione effettuata sull'Assicurazione Principale avrà effetto anche sulla liquidazione dei Versamenti Integrativi.

Art. 5 – Richiamo alle Condizioni di Polizza

Per tutto ciò che non è previsto da queste condizioni valgono in quanto applicabili le Condizioni di assicurazione e le norme di legge in materia.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DELLE GARANZIE AGGIUNTIVE

CONDIZIONI APPLICABILI ALLA GARANZIA AGGIUNTIVA CRITICAL ILLNESS (CRILL) “MALATTIE GRAVI”

(valida solo se espressamente richiamata in proposta e in polizza)

Art. 1 – Prestazione assicurata

La presente Assicurazione garantisce la liquidazione del capitale assicurato per “malattia grave”, indicato in polizza, qualora l'Assicurato venga colpito, entro la scadenza contrattuale, da una delle malattie gravi descritte al successivo articolo 3 e che abbia anche comportato un'invalidità permanente dell'Assicurato superiore al 5%.

Art. 2 – Entrata in vigore

La Garanzia Aggiuntiva CRILL entra in vigore a partire dall'entrata in vigore dell'Assicurazione Principale.

Art. 3 – Definizioni di “malattia grave”

Al fine della presente garanzia si intendono esclusivamente le seguenti malattie gravi: infarto miocardico, cancro e ictus cerebro-vascolare.

a) Infarto miocardico

L'infarto miocardico è la necrosi di una parte del muscolo miocardico risultante da insufficiente apporto sanguigno alla zona interessata (coronaropatia). La diagnosi deve essere corredata da cartella clinica con relativi esami cardiologici (elettrocardiogramma ed enzimi/markers cardiaci aumentati).

Inoltre, devono essere soddisfatti i seguenti tre criteri al fine di formulare la diagnosi di nuovo infarto miocardico acuto:

- 1) sintomatologia clinicamente costante con la diagnosi di infarto acuto del miocardio;
- 2) nuove alterazioni elettrocardiografiche di ischemia non riconducibili ad eventi avvenuti precedentemente alla data di decorrenza del contratto;
- 3) tipica elevazione degli enzimi/markers biochimici cardiaci.

b) Cancro

Il cancro è un tumore maligno caratterizzato dalla crescita incontrollata e dalla diffusione di cellule maligne, con l'invasione e la distruzione del tessuto normale, che eventualmente possono diffondersi ad altri organi (metastasi). Il termine “cancro” include anche la leucemia, il linfoma e la malattia di Hodgkin.

E' necessario che il cliente fornisca a Pramerica un referto con la diagnosi di cancro unitamente a un'istologia attestante la malignità del tumore. Nel caso in cui non ci fosse alcun referto della suddetta patologia, è necessario il certificato medico di un oncologo che ne confermi la malignità. Tale documentazione verrà comunque valutata anche dal medico fiduciario di Pramerica.

c) Ictus cerebro-vascolare

L'ictus è definito come evento improvviso cerebrovascolare che provochi la morte irreversibile del tessuto del cervello a causa di una emorragia cerebrale, embolia cerebrale, trombosi cerebrale o emorragia sub aracnoidea. E' necessario che la diagnosi sia confermata da un neurologo tramite esame clinico, dopo che siano trascorsi almeno tre mesi dalla data dell'insorgenza dell'evento, che attesti una compromissione significativa e permanente della funzione neurologica e dal quale si devono riscontrare chiari ed evidenti deficit neurologici sia di tipo motorio che sensoriale. La diagnosi deve essere anche corredata da una RMN (risonanza magnetica

spinale, tali da confermare l'ictus recente.

Art. 4 – Condizioni di assicurabilità – Limiti di età

L'età minima dell'Assicurato è 18 anni, mentre l'età massima è 65 anni.

L'età massima dell'Assicurato alla scadenza è pari a 70 anni.

Art. 5 – Visite mediche

Presupposto per la sottoscrizione del contratto è l'accertamento dello stato di salute dell'Assicurato ed è pertanto necessario che lo stesso, a seconda dell'età assicurativa e della prestazione assicurata, compili e sottoscriva il questionario anamnestico o si sottoponga a specifiche visite mediche (come riportato nella Proposta di Assicurazione).

Art. 6 – Premio della Garanzia Aggiuntiva CRILL

Il Contraente pagherà il premio annuo anticipato per tutta la durata contrattuale. Il premio è determinato in base:

- all'importo della prestazione assicurata;
- all'età raggiunta dell'Assicurato;
- allo stato di salute dell'Assicurato;
- all'attività professionale e sportiva svolta dall'Assicurato.

Si precisa che l'importo del premio totale annuo indicato in proposta di assicurazione è al netto di eventuali ulteriori sovrappremi calcolati da Pramerica nel corso della fase istruttoria, a seguito della valutazione delle dichiarazioni e delle eventuali analisi sanitarie fatte dall'Assicurato. In tal caso, l'importo complessivo del premio totale annuo relativo all'ammontare del capitale assicurato così risultante, sarà comunicato al Contraente da Pramerica.

Art. 7 – Durata delle Garanzia Aggiuntiva CRILL

La durata della presente Garanzia Aggiuntiva segue la durata contrattuale dell'Assicurazione Principale con le seguenti eccezioni:

La durata minima è pari a 5 anni (come per l'Assicurazione Principale), mentre la durata massima è di 20 anni con età massima dell'Assicurato a scadenza pari a 70 anni.

Ne consegue che, qualora il pagamento dei premi dell'Assicurazione Principale si protragga oltre i 20 anni e/o oltre il compimento del 70° anno di età dell'Assicurato, la presente Garanzia Aggiuntiva si estingue alla scadenza dell'annualità di premio corrispondente al termine del 20° anno dalla data di decorrenza e/o al compimento del 70° anno di età dell'Assicurato.

Art. 8 – Modifica delle condizioni tariffarie

La Compagnia si riserva la possibilità di modificare le condizioni tariffarie in corso di contratto, qualora variassero le basi tecniche utilizzate per la determinazione dei premi. In tal caso la Compagnia si impegna a comunicare, almeno 90 giorni prima della scadenza della ricorrenza annuale, il nuovo premio da pagare per l'annualità assicurativa successiva. Il Contraente potrà comunque richiedere le basi tecniche con le quali è stato calcolato il nuovo premio. **Il pagamento del nuovo premio implica l'accettazione della modifica contrattuale.**

Il Contraente che non intenda accettare un eventuale aumento del premio dovrà informarne la Compagnia, mediante una comunicazione scritta, almeno 45 giorni prima della ricorrenza annuale di polizza. In tal caso, la prestazione assicurata viene ridotta, applicando il tasso di premio aggiornato riferito all'età assicurativa raggiunta alla riscossione annua, all'ultimo premio corrisposto.

Art. 9 – Sospensione ed estinzione

Con il pagamento del capitale assicurato per "malattia grave", la presente garanzia si estingue e nulla è più dovuto qualora l'Assicurato venga in seguito colpito da altra "malattia grave"; la garanzia non sarà più operativa. L'Assicurazione Principale e le eventuali Garanzie Aggiuntive rimarranno in vigore e il Contraente è tenuto a continuare a pagare i relativi premi.

Se alla data di scadenza della copertura l'Assicurato non è stato colpito da una delle malattie gravi, la presente Garanzia Aggiuntiva si estingue ed i premi versati restano acquisiti da Pramerica.

La presente Garanzia Aggiuntiva decade nel caso in cui venga riconosciuta l'invalidità Totale e Permanente (INVEP) all'Assicurato.

In tutti i casi di sospensione ed estinzione dell'Assicurazione Principale, la Garanzia Aggiuntiva decade ed i premi pagati restano acquisiti da Pramerica.

Art. 10 – Riattivazione della Garanzia Aggiuntiva CRILL

La riattivazione dell'Assicurazione Principale comporterà la riattivazione della Garanzia Aggiuntiva.

La Garanzia Aggiuntiva entra nuovamente in vigore alle ore 24 del giorno del pagamento dell'importo dovuto, la riattivazione può avvenire entro il termine massimo di 6 mesi dalla data di scadenza della rata di premio non pagata, **ma solo previa richiesta scritta del Contraente ed accettazione scritta di Pramerica che può richiedere all'Assicurato degli accertamenti sanitari (a carico del cliente) e decidere circa la riattivazione in base al loro esito.**

Art. 11 – Carenza

Nel caso in cui i limiti di età e di capitale assicurato, come indicato nella tabella presente in proposta, prevedano la compilazione del Questionario Anamnestico, Pramerica applicherà un periodo di carenza di 180 giorni, dalla data di perfezionamento o dalla riattivazione della polizza. Nessuna prestazione verrà pagata per la garanzia "malattie gravi" se durante i primi 180 giorni dalla data effetto della garanzia:

- l'Assicurato presentasse segni e/o sintomi o si sottoponesse ad accertamenti i cui risultati porteranno alla diagnosi di una delle malattie gravi coperte, indipendentemente dalla data di diagnosi; oppure:

- all'Assicurato venisse diagnosticata una delle "malattie gravi" coperte.

In caso di insorgenza di una delle "malattie gravi" durante il periodo di carenza, sempre che il Contraente sia in regola con il pagamento dei premi, Pramerica corrisponderà al Contraente i premi versati per la presente garanzia, al netto dei costi di cui al punto 5 della Nota Informativa e la garanzia non sarà più operativa, mentre rimarrà in vigore l'Assicurazione Principale e le altre eventuali Garanzie Aggiuntive.

Art. 12 – Esclusioni

Per quanto riguarda i rischi esclusi dalla "malattia grave", si applicano le esclusioni previste dagli artt. 3 e 6 delle Condizioni di assicurazione.

Sono inoltre escluse:

- a) in caso di infarto miocardico tutte le diagnosi che non rientrano nella definizione dell'art. 2 di cui sopra come ad esempio lo scompenso cardiaco, l'angina, la miocardite, l'infarto miocardico conseguente ad un qualsiasi intervento sulle arterie coronariche (angioplastica coronaria o by-pass coronarico);
- b) in caso di cancro tutte le diagnosi che non rientrano nella definizione dell'art. 2 di cui sopra devono ritenersi escluse, come ad esempio tutti i tumori che sono istologicamente descritti come benigni, precancerosi o non-invasivi, qualsiasi lesione descritta come carcinoma in-situ, i cancri localizzati della prostata (istologicamente descritti dalla classificazione TNM Sesta Edizione del 2002 come stadio inferiore a T2N0M0 o allo stadio equivalente di un altro sistema di valutazione riconosciuto), qualsiasi forma di cancro in presenza del virus di immunodeficienza HIV, tutti i tumori della pelle ad esclusione del melanoma, melanomi sottili che all'esame istologico presentino un livello di Clark inferiore al III o inferiore a 1.0 mm secondo Breslow, tumori alla tiroide in stadio precoce che misurino meno

di 1 cm di diametro e istologicamente descritti come T1 dalla AJCC Sesta Edizione della classificazione TNM in assenza di metastasi, leucemia linfocitica cronica (LLC) inferiore allo stadio RAI 3;

- c) in caso di ictus cerebro-vascolare tutte le diagnosi che non rientrano nella definizione dell'art. 3 c) di cui sopra devono ritenersi escluse, come ad esempio l'attacco ischemico transitorio (TIA) e le emorragie sub aracnoidee traumatiche (ESA).

Inoltre è escluso il pagamento della prestazione nei seguenti casi:

- per tutti i sinistri di "malattia grave" derivanti da eventi post-traumatici;
- "malattia grave" insorta in precedenza della stipula del contratto;
- morte dell'Assicurato entro 30 giorni dalla prima diagnosi della "malattia grave";
- abuso di alcool, nonché uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e, sostanze psicotrope e simili;
- la pratica delle seguenti attività sportive: alpinismo, speleologia, immersioni subacquee, automobilismo, motociclismo, salti con sci o idrosci, sport aerei (ad esempio deltaplano, paracadutismo, volo con ultraleggeri, parapendio);
- malattie o condizioni patologiche pregresse precedenti la data di effetto delle garanzie sottoscritte alla Compagnia con dolo o colpa grave.

Art. 13 – Denuncia del sinistro e obblighi relativi

Verificatasi la "malattia grave", **a condizione che l'Assicurato sia in vita nei 30 giorni successivi all'evento**, il Contraente, l'Assicurato o altra persona in loro vece, deve farne denuncia a Pramerica entro 180 giorni dalla data in cui sia stata diagnosticata la "malattia grave" mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Trascorso questo termine Pramerica si riserva il diritto di non liquidare il capitale assicurato in caso di malattia grave.

Alla denuncia di sinistro, compilata sull'apposito modulo firmato dal medico curante, deve essere allegata la dichiarazione del medico specialista attestante lo stato di salute dell'Assicurato, la documentazione sanitaria relativa all'evento e il certificato di esistenza in vita dell'Assicurato. Le dichiarazioni del medico specialista e la documentazione sanitaria da inviare a Pramerica, a supporto della richiesta di liquidazione, devono essere emessi esclusivamente da uno dei seguenti Paesi:

Paesi membri dell'Unione Europea, Andorra, Australia, Canada, Isole del Canale della Manica, Gibilterra, Hong Kong, Islanda, Isola di Man, Giappone, Liechestein, Monaco, Nuova Zelanda, Norvegia, San Marino, Arabia Saudita, Sud Africa, Svizzera, Turchia, Stati Uniti d'America.

In caso di documentazione emessa da Paesi diversi da quelli sopra elencati, Pramerica si riserva il diritto di non accettarla, o eventualmente di richiedere o effettuare ulteriori accertamenti sanitari.

A richiesta di Pramerica, il Contraente, l'Assicurato o altra persona in loro vece, sotto pena di decadenza di ogni diritto derivante dalla presente Assicurazione, ha l'obbligo di:

- rendere in modo veritiero, completo ed esatto ogni dichiarazione richiesta da Pramerica per l'accertamento dello stato di "malattia grave";
- fornire ogni ulteriore documentazione che Pramerica ritenesse opportuno richiedere;
- consentire a Pramerica di accertare con medici di sua fiducia lo stato di malattia dell'Assicurato.

Pramerica comunica, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della documentazione prevista dal presente articolo se intende riconoscere o meno il sinistro "malattia grave".

Art. 14 – Controversia e Collegio Arbitrale

Qualora il sinistro non venga riconosciuto da Pramerica, purché la polizza sia regolarmente in vigore, il Contraente, l'Assicurato o altra persona in loro vece, ha la facoltà di chiedere, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata alla Direzione di Pramerica, entro 60 giorni dalla comunicazione del rifiuto da parte di Pramerica, la constatazione del sinistro a mezzo di un

Collegio Arbitrale composto da tre medici i quali giudicheranno in merito in modo inappellabile e senza formalità di procedura.

Dei tre medici uno è nominato da Pramerica, uno dal Contraente ed il terzo è scelto dai primi due così nominati.

In caso di disaccordo, la nomina del terzo medico verrà demandata al Presidente del Tribunale del luogo di residenza o domicilio del Contraente.

Ogni parte sopporta le spese del proprio medico e la metà di quelle del terzo.

Art. 15 – Obblighi antecedenti il riconoscimento del sinistro “malattia grave”

Finché il sinistro “malattia grave” non sia stato definitivamente accertato, il Contraente è tenuto a proseguire il pagamento dei premi .

Accertato il sinistro “malattia grave”, verrà restituito l'importo dei relativi premi pagati e scaduti posteriormente alla data di denuncia del sinistro della presente garanzia e nessun premio successivo sarà dovuto ai sensi della presente Assicurazione. Il Contraente è tenuto a continuare a pagare i premi previsti dell'Assicurazione Principale e delle altre eventuali Garanzie Aggiuntive.

Art. 16 – Pagamento del capitale

Qualora Pramerica riconosca il diritto all'indennizzo della “malattia grave”, così come definita al precedente art. 3, verrà liquidato all'Assicurato quanto dovuto, ai sensi della presente Assicurazione la liquidazione avverrà entro un termine massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione richiesta comprese le eventuali integrazioni che si dovessero ritenere necessarie.

Pramerica richiede, al fine di verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento delle prestazioni e di individuarne gli aventi diritto, **la consegna preventiva** – unitamente alla richiesta scritta di liquidazione – **dei seguenti documenti:**

- denuncia di sinistro, compilata sull'apposito modulo firmato dal medico curante;
- la dichiarazione del medico specialista attestante lo stato di salute dell'Assicurato;
- la documentazione sanitaria relativa all'evento;
- certificato di esistenza in vita dell'Assicurato;
- copia di un documento di identità valido dell'Assicurato.

In caso di morte dell'Assicurato in fase di liquidazione del sinistro, quindi di decesso avvenuto almeno dopo 30 giorni dall'evento ma prima dell'erogazione del pagamento, il capitale verrà versato agli eredi dell'Assicurato e fra loro ripartito secondo le regole successorie.

Nel caso gli eredi dell'Assicurato, beneficiari del pagamento delle prestazioni risultino minorenni o incapaci, Pramerica richiede la consegna preventiva del decreto del Giudice Tutelare in originale o in copia autenticata contenente l'autorizzazione, in capo all'esercente la potestà sui minorenni o del rappresentante degli incapaci, a riscuotere la somma dovuta, con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento, nonché all'eventuale reimpiego della somma stessa.

Ulteriore documentazione di carattere sanitario, amministrativo o giudiziario verrà richiesta, solamente in relazione ad ipotesi specifiche, in considerazione di particolari esigenze istruttorie.

Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.

Art. 17 – Richiamo alle Condizioni di Polizza

Per tutto ciò che non è previsto da queste condizioni valgono in quanto applicabili le Condizioni di assicurazione e le norme di legge in materia.

CONDIZIONI APPLICABILI ALLA GARANZIA AGGIUNTIVA LONG TERM CARE (LTC) "NON AUTO-SUFFICIENZA"

(valida solo se espressamente richiamata in proposta e in polizza)

Art. 1 – Prestazione assicurata

La presente Garanzia Aggiuntiva garantisce l'erogazione a favore dell'Assicurato di una rendita vitalizia pagabile in rate mensili posticipate, nel caso in cui l'Assicurato si trovi in uno stato di non autosufficienza, come descritto al successivo art. 2 e fintanto che si trovi in tale stato.

L'importo della rendita mensile assicurabile varia da un minimo di 1.000,00 euro ad un massimo di 3.000,00 euro mensili.

Art. 2 – Entrata in vigore

La Garanzia Aggiuntiva entra in vigore a partire dall'entrata in vigore dell'Assicurazione Principale.

Art. 3 - Definizione dello stato di non autosufficienza

È ritenuta non autosufficiente la persona il cui stato di salute comporti l'impossibilità di compiere in autonomia almeno **4 delle 6 attività di vita quotidiana** (di seguito elencate) in maniera presumibilmente permanente e irreversibile:

1. **Lavarsi:** la capacità di lavarsi nella vasca o nella doccia (e anche di entrare e uscire autonomamente dalla vasca o dalla doccia);
2. **Vestirsi e Svestirsi:** la capacità di mettersi, togliersi, allacciare e slacciare ogni tipo di indumento ed, eventualmente anche bretelle, arti artificiali o altri apparecchi protesici senza l'assistenza di una terza persona;
3. **Andare al bagno ed usarlo:** la capacità di mantenere un livello ragionevole di igiene personale (ad esempio lavarsi, radersi, pettinarsi, ecc);
4. **Spostarsi:** la capacità di passare dal letto ad una sedia o sedia a rotelle e viceversa senza l'aiuto di una terza persona;
5. **Continenza:** la capacità di controllare le funzioni corporali o comunque di mingere ed evacuare in modo da mantenere un livello di igiene personale soddisfacente;
6. **Alimentarsi:** la capacità di nutrirsi autonomamente, anche con il cibo preparato da altri, e di bere senza l'aiuto di una terza persona.

Art. 4 – Condizioni di assicurabilità – Limiti di età

L'età minima dell'assicurato è 18 anni, mentre l'età massima è 55 anni.

L'età massima dell'Assicurato alla scadenza è pari a 70 anni.

Art. 5 – Visite mediche

Presupposto per la sottoscrizione della Garanzia Aggiuntiva è l'accertamento dello stato di salute dell'Assicurato ed è pertanto necessario che lo stesso, a seconda dell'età assicurativa e della prestazione assicurata, compili e sottoscriva il questionario anamnestico o si sottoponga a specifiche visite mediche (come riportato nella Proposta di Assicurazione).

Art. 6 – Premio della Garanzia Aggiuntiva LTC

Il Contraente pagherà il premio annuo anticipato per tutta la durata contrattuale. Il premio è determinato in base:

- all'importo della prestazione assicurata;
- all'età raggiunta dell'Assicurato;
- allo stato di salute dell'Assicurato;
- all'attività professionale e sportiva svolta dall'Assicurato.

Si precisa che l'importo del premio totale annuo indicato in proposta di assicurazione è al netto di eventuali ulteriori sovrappremi calcolati da Pramerica nel corso della fase istruttoria, a seguito della valutazione delle dichiarazioni e delle eventuali analisi sanitarie fatte dall'Assicurato. In tal caso, l'importo complessivo del premio totale annuo relativo all'ammontare del capitale assicu-

rato così risultante, sarà comunicato al Contraente da Pramerica.

Art. 7 – Durata delle Garanzia Aggiuntiva LTC

La durata della presente Garanzia Aggiuntiva segue la durata contrattuale dell'Assicurazione Principale; la durata minima è pertanto pari a 5 anni e la durata massima è di 40 anni; l'età massima dell'Assicurato a scadenza è invece pari a 70 anni.

Ne consegue che, qualora il pagamento dei premi dell'Assicurazione Principale si protragga oltre il compimento del 70° anno di età dell'Assicurato, la presente Garanzia Aggiuntiva si estingue alla scadenza dell'annualità di premio corrispondente al compimento del 70° anno di età dell'Assicurato.

Art. 8 – Modifica delle condizioni tariffarie

La Compagnia si riserva la possibilità di modificare le condizioni tariffarie in corso di contratto, qualora variassero le basi tecniche utilizzate per la determinazione dei premi. In tal caso la Compagnia si impegna a comunicare, almeno 90 giorni prima della ricorrenza annuale, il nuovo premio da pagare per l'annualità assicurativa successiva. Il Contraente potrà comunque richiedere le basi tecniche con le quali è stato calcolato il nuovo premio. **Il pagamento del nuovo premio implica l'accettazione della modifica contrattuale.**

Il Contraente che non intenda accettare un eventuale aumento del premio dovrà informarne la Compagnia, mediante una comunicazione scritta, almeno 45 giorni prima della ricorrenza annuale di polizza. In tal caso, la prestazione assicurata viene ridotta, applicando il tasso di premio aggiornato riferito all'età assicurativa raggiunta alla riscossione annua, all'ultimo premio corrisposto.

Art. 9 – Sospensione ed estinzione

Con il pagamento della prestazione assicurata per "non-autosufficienza", la garanzia accessoria si estingue. L'Assicurazione Principale e le eventuali Garanzie Aggiuntive rimarranno in vigore e il Contraente è tenuto a continuare a pagare i relativi premi.

Se alla data di scadenza della Garanzia Aggiuntiva l'Assicurato non è stato colpito dalla "non-autosufficienza", la presente copertura si estingue ed i premi versati restano acquisiti da Pramerica. La presente Garanzia Aggiuntiva decade nel caso in cui venga riconosciuta l'invalidità Totale e Permanente (INVEP) all'Assicurato.

In tutti i casi di sospensione ed estinzione dell'Assicurazione Principale, la Garanzia Aggiuntiva decade ed i premi pagati restano acquisiti da Pramerica.

Art. 10 – Riattivazione della Garanzia Aggiuntiva LTC

La riattivazione dell'Assicurazione Principale comporterà la riattivazione della Garanzia Aggiuntiva.

La Garanzia Aggiuntiva entra nuovamente in vigore alle ore 24 del giorno del pagamento dell'importo dovuto, la riattivazione può avvenire entro il termine di 3 mesi dalla data di scadenza della rata di premio non pagata, oltre questo periodo la riattivazione potrà avvenire per un ulteriore periodo massimo di 9 mesi, ma **solo previa richiesta scritta del Contraente ed accettazione scritta di Pramerica che può richiedere all'Assicurato degli accertamenti sanitari (a carico del Cliente) e decidere circa la riattivazione in base al loro esito.**

Art. 11 - Carezza

La garanzia in caso di perdita di autosufficienza prevista dal presente Contratto è operante alle seguenti condizioni di carezza:

- per infortunio: nessuna carezza;
- per malattia: lo stato di perdita di autosufficienza deve verificarsi per la prima volta a partire da un anno dalla data di decorrenza del contratto;
- per malattie neurologiche, nervose o mentali dovute a causa organica (a titolo esemplifi-

cativo e non esaustivo: Parkinson, Alzheimer, demenza senile, sclerosi multipla): lo stato di perdita di autosufficienza deve verificarsi per la prima volta a partire da tre anni dalla data di decorrenza del contratto.

In caso di perdita di autosufficienza da parte dell'Assicurato durante i periodi di carenza sopra indicati, Pramerica corrisponderà al Contraente i premi versati per la presente garanzia al netto dei costi di cui al punto 5 della Nota Informativa e la garanzia non sarà più operativa, mentre rimarrà in vigore l'Assicurazione Principale e le altre eventuali Garanzie Aggiuntive.

Art. 12 - Esclusioni

Il rischio di non autosufficienza è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali, ad eccezione dei seguenti casi:

- Dolo o colpa grave del Contraente o del Beneficiario;
- Patologie nervose o mentali non di causa organica (es. depressione, psicosi, ecc...);
- Partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti criminali;
- Atto intenzionale dell'Assicurato, in particolare le conseguenze di un tentativo di suicidio;
- Atti compiuti dall'Assicurato quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da lui stesso procurata;
- Infortunio che avvenga quando l'Assicurato si trova in stato di ebrezza caratterizzato da un tasso alcolico uguale o superiore al tasso autorizzato dal codice della strada in vigore alla data del sinistro;
- Malattie/infortuni correlate all'abuso di alcool, nonché quelli conseguenti all'uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni, sostanze psicotrope e simili;
- Rifiuto di seguire le prescrizioni mediche;
- Incidente aereo tranne se in qualità di passeggero di una linea aerea debitamente abilitata al trasporto pubblico dei passeggeri e in ogni caso se viaggia come membro dell'equipaggio;
- Contaminazione nucleare o chimica, guerra, invasione, ostilità nemiche (sia in caso di dichiarazione di guerra o meno), partecipazione attiva in tumulti popolari, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, colpi di Stato;
- Sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS) ovvero altra patologia collegata allo stato di positività all'HIV;
- Pratica delle seguenti attività sportive, alpinismo, arrampicata libera, speleologia, automobilismo, motociclismo, motocross, motonautica, sport aerei (paracadutismo, parapendio, deltaplano, ecc.), hockey, rugby, football americano, arti marziali, pugilato, atletica pesante, immersioni subacquee, salti dal trampolino su sci o idrosci, sci o idrosci acrobatico, bob, slittino;
- Partecipazione dell'Assicurato a competizioni o relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;
- Svolgimento di una delle seguenti professioni: addetti a lavori in pozzi, cave, gallerie, miniere, o su piattaforme petrolifere, palombari/sommozzatori, speleologi, paracadutisti, piloti commerciali privati (non di linea), addetti a contatto con materiale esplosivo o pirotecnico, collaudatori di veicoli, motoveicoli e/o aeromobili.

In questi casi, non è prevista alcuna prestazione.

Non sono assicurabili coloro che risultassero già affetti da invalidità totale e permanente e/o non autosufficienti o avessero già in corso accertamenti a tale scopo al momento della sottoscrizione della proposta di assicurazione.

Art. 13 - Denuncia di sinistro e obblighi relativi

La richiesta di pagamento rivolta alla Compagnia deve essere accompagnata dai documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

In caso si verifichi lo stato di non autosufficienza dell'Assicurato, l'Assicurato stesso o chi per suo conto, dovrà darne avviso con lettera raccomandata alla Compagnia.

La denuncia deve essere accompagnata da tutta la documentazione necessaria per verificare lo stato di salute dell'Assicurato: certificato del medico curante o del medico ospedaliero che espone lo stato di non autosufficienza dell'Assicurato, con la data della sua sopravvenienza e l'origine incidentale o patologica dello stato di non autosufficienza, sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.

La Compagnia accerterà lo stato di non autosufficienza dell'Assicurato tramite un medico di sua fiducia ed eventualmente farà prescrivere ulteriori esami clinici che giudicherà necessari all'accertamento stesso e si riserva il diritto di acquisire ulteriore documentazione di carattere sanitario, non prevista nelle presenti Condizioni delle Garanzie Aggiuntive in considerazione di particolari esigenze istruttorie.

Le spese relative all'acquisizione di tale ulteriore documentazione gravano direttamente sugli aventi diritto.

La rendita sarà corrisposta se lo stato di dipendenza dell'Assicurato risulterà confermato in maniera definitiva, ovvero tale da escludere la possibilità di un miglioramento delle condizioni di salute dell'Assicurato stesso.

La Compagnia esegue il pagamento per la prestazione in caso di non autosufficienza secondo le modalità di cui all'art. 15.

Art. 14 - Obblighi antecedenti il riconoscimento del sinistro "perdita di autosufficienza"

Finché il sinistro per lo stato di non autosufficienza non sia stato definitivamente accertato, **il Contraente è tenuto a proseguire il pagamento del premio pattuito per tutta la durata prevista.**

Accertato il sinistro per lo stato di non autosufficienza, verrà restituito l'importo dei relativi premi, della presente garanzia aggiuntiva, pagati e scaduti posteriormente al periodo di franchigia di 90 giorni dopo la denuncia dello stato di non autosufficienza e nessun premio successivo, relativo alla presente garanzia aggiuntiva, sarà dovuto ai sensi della presente Assicurazione.

Il Contraente è tenuto a pagare i premi previsti dell'Assicurazione Principale e delle altre eventuali Garanzie Aggiuntive.

Art. 15 - Pagamento della prestazione

La Compagnia si impegna ad accertare lo stato di non autosufficienza dell'Assicurato entro 180 giorni dalla data di ricezione della denuncia, accompagnata dalla documentazione di cui al precedente art. 13 oltre alla copia di un documento d'identità valido dell'Assicurato.

Per il ricorso ad un'eventuale procedura arbitrale si rimanda al successivo art. 18.

La prestazione di rendita avrà inizio, se perdura lo stato di non autosufficienza, dopo che siano trascorsi 90 giorni (periodo di franchigia) a partire dalla data di denuncia dello stato di non autosufficienza. Qualora gli accertamenti per lo stato di non autosufficienza necessitino di più di 90 giorni, all'atto dell'accertamento verranno erogate le eventuali rate di rendita arretrate e non erogate.

Una volta accertato e riconosciuto lo stato di non autosufficienza, e il diritto alla prestazione assicurata, e purché sia decorso il suddetto periodo di franchigia, la Compagnia inizia a corrispondere la rendita mensile assicurata.

Decorsi 90 giorni sono dovuti gli interessi moratori a favore dell'Assicurato.

La rendita vitalizia non è riscattabile, è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi.

Nel caso in cui l'Assicurato deceda prima che lo stato di non autosufficienza sia stato accertato, verranno comunque erogate ai suoi eredi le eventuali rate di rendita, se dovute, maturate fino alla data del decesso dell'Assicurato, e la somma risultante verrà fra loro ripartita secondo le regole

successorie.

Nel caso gli eredi dell'Assicurato, beneficiari del suddetto pagamento, risultino minorenni o incapaci, Pramerica richiederà la consegna preventiva del Decreto del Giudice Tutelare in originale o in copia autenticata, contenente l'autorizzazione in capo all'esercente la potestà sui minorenni o al rappresentante degli incapaci a riscuotere la somma dovuta, con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento, nonché all'eventuale reimpiego, della somma stessa.

L'incapacità a compiere gli atti della vita quotidiana deve essere presumibilmente permanente, tuttavia se l'Assicurato dovesse riacquistare l'autosufficienza, cessa l'erogazione della prestazione prevista e le rendite precedentemente erogate, ma non dovute, dovranno essere restituite alla Compagnia.

In caso di perdita dell'autosufficienza nel periodo di carenza si rinvia al precedente art. 11.

Il rischio di non autosufficienza è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato, fatte salve le condizioni di carenza riportate all'art.11 e le esclusioni indicate all'art.12.

Inoltre Pramerica richiede, al fine di verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento della prestazione assicurata, ad ogni anniversario della data di decorrenza della polizza il certificato di esistenza in vita dell'Assicurato.

Art. 16 - Rivedibilità dello stato di non autosufficienza

L'Assicurato è tenuto a comunicare alla Compagnia, entro 60 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza, a mezzo lettera raccomandata, il recupero dello stato di autosufficienza.

La Compagnia si riserva, a proprio totale carico, la facoltà di far esaminare in ogni momento l'Assicurato non autosufficiente da un proprio medico di fiducia, e di richiedere la produzione di ogni documento che ritenga necessario per la valutazione dello stato di non autosufficienza. In caso di rifiuto da parte dell'Assicurato, il pagamento della somma assicurata può essere sospeso fino all'avvenuto accertamento.

Qualora durante l'erogazione della rendita si verifichi il recupero dello stato di autosufficienza, il pagamento della rendita assicurata viene interrotto e le rendite precedentemente erogate, ma non dovute, dovranno essere restituite alla Compagnia.

Art. 17 - Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato il contratto si estingue e nulla è dovuto dalla Compagnia, per la presente Garanzia Aggiuntiva, e qualora il decesso si verifichi durante l'erogazione della rendita, la rendita stessa verrà interrotta dalla data del decesso.

Art. 18 - Controversie e Collegio Medico Arbitrale

Qualora il sinistro non venga riconosciuto da Pramerica, purché la polizza sia regolarmente in vigore, il Contraente, l'Assicurato o altra persona in loro vece, ha la facoltà di chiedere, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata alla Direzione di Pramerica, entro 60 giorni dalla comunicazione del rifiuto da parte di Pramerica, la constatazione del sinistro a mezzo di un Collegio Arbitrale composto da tre medici i quali giudicheranno in merito in modo inappellabile e senza formalità di procedura.

Dei tre medici uno è nominato da Pramerica, uno dal Contraente ed il terzo è scelto dai primi due così nominati.

In caso di disaccordo, la nomina del terzo medico verrà demandata al Presidente del Tribunale del luogo di residenza o domicilio del Contraente.

Ogni parte sopporta le spese del proprio medico e la metà di quelle del terzo.

Art. 19 - Opzione "LTC" a scadenza

Alla scadenza contrattuale dell'Assicurazione Principale, e a condizione che:

- a) sia stata attivata in fase di stipula del contratto, la Garanzia Aggiuntiva "LTC",
- b) la Garanzia Aggiuntiva "LTC" sia in regola con il pagamento dei premi,

è data facoltà al Contraente di mantenere in essere la copertura "LTC" convertendo parzialmente o totalmente il capitale liquidabile a scadenza (purchè capiente) dell'Assicurazione Principale e dell' eventuale Assicurazione Integrativa (Versamenti Integrativi).

Fermo restando le condizioni ai punti a) e b) per l'esercizio dell'opzione, è data facoltà al Contraente di aumentare o diminuire l'importo della rata mensile di rendita assicurata rispetto a quella assicurata nel corso del periodo di pagamento dei premi.

In caso di riduzione della rata mensile di rendita, la rata non potrà essere inferiore a 1.000,00 euro mensili.

In caso di aumento della rata mensile di rendita e purché la rata non sia superiore a 3.000,00 euro mensili la prestazione sarà concessa a condizione che l'Assicurato si sottoponga alle previste visite mediche.

Art. 20 – Richiamo alle Condizioni di Polizza

Per tutto ciò che non è previsto da queste condizioni valgono in quanto applicabili le Condizioni di assicurazione e le norme di legge in materia.

GARANZIA AGGIUNTIVA LIVING NEEDS BENEFIT — “BENEFICIO IN VITA”

(valida solo se espressamente richiamata in proposta e in polizza)

Art. 1 — Prestazione assicurata

La presente Garanzia Aggiuntiva garantisce la liquidazione anticipata parziale o totale del capitale assicurato caso morte nei seguenti casi:

- se all'Assicurato viene diagnosticata una malattia terminale che, a giudizio del medico nominato da Pramerica e del medico curante dell'Assicurato, comporti un'aspettativa di vita dell'Assicurato di sei mesi o meno;
- se l'Assicurato necessita del trapianto di uno dei seguenti organi vitali: cuore, polmoni, fegato, midollo osseo, in mancanza del quale rimarrebbero all'Assicurato sei mesi o meno di vita. Pramerica, nei suddetti casi, corrisponderà all'Assicurato l'importo che si ottiene detraendo dall'ammontare del capitale caso morte le rate di premio lordo eventualmente dovute sull'Assicurazione Principale nei sei mesi successivi alla data di riconoscimento dello stato di malattia terminale.

Art. 2 – Entrata in vigore

La Garanzia Aggiuntiva entra in vigore a partire dall'entrata in vigore dell'Assicurazione Principale.

Art. 3 - Durata della Garanzia Aggiuntiva

La durata della presente Garanzia Aggiuntiva è pari alla durata contrattuale prevista in proposta scelta dal Contraente, diminuita di 12 mesi. Pertanto la durata minima è di 5 anni, mentre la durata massima è di 39 anni con età massima dell'Assicurato a scadenza pari a 84 anni.

Art. 4 - Premio

Per la presente Garanzia Aggiuntiva non è richiesto il pagamento di alcun premio.

Art. 5 - Sospensione ed estinzione

In tutti i casi di sospensione ed estinzione dell'Assicurazione Principale, la Garanzia Aggiuntiva decade.

Art. 6 - Riattivazione della Garanzia Aggiuntiva

La riattivazione dell'Assicurazione Principale comporterà la riattivazione della Garanzia Aggiuntiva.

Art. 7 - Denuncia dello stato di malattia terminale e obblighi relativi

Verificatesi le condizioni di cui al precedente art. 1, il Contraente o l'Assicurato possono farne denuncia alla Direzione di Pramerica, tramite il modulo di “Denuncia Sinistro Living Needs Benefit — Beneficio in Vita”, allegando la dichiarazione del medico curante attestante lo stato di salute dell'Assicurato e la documentazione sanitaria relativa all'evento.

A richiesta di Pramerica, il Contraente e l'Assicurato, sotto pena di decadenza da ogni diritto derivante dalla presente Garanzia Aggiuntiva, hanno l'obbligo di:

- rendere in modo veritiero, completo ed esatto ogni dichiarazione richiesta da Pramerica per l'accertamento dello stato di malattia terminale;
- consentire che Pramerica accerti, con medici di sua fiducia e a sue spese lo stato di malattia terminale dell'Assicurato.

Art. 8 - Riconoscimento dello stato di malattia terminale e pagamento del capitale

Qualora Pramerica riconosca lo stato di malattia terminale così come definito al precedente art. 1, il Living Needs Benefit verrà liquidato all'Assicurato entro un termine massimo di 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta e di eventuali integrazioni che si dovessero rendere necessarie.

L'Assicurazione Principale cesserà di produrre effetti automaticamente una volta eseguito il pagamento del Living Needs Benefit.

In caso di decesso dell'Assicurato prima del pagamento del Living Needs Benefit Pramerica provvederà a liquidare il Capitale caso morte ai beneficiari designati.

Qualora invece la malattia non venga riconosciuta come terminale ai sensi del precedente art. 1 o comunque lo stato di malattia terminale non sia stato definitivamente accertato, il Contraente è tenuto a proseguire il versamento dei premi dell'Assicurazione Principale per la durata prevista. Accertato lo stato di malattia terminale, verrà restituito l'importo dei premi pagati scaduti posteriormente alla data di denuncia della malattia stessa.

Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato facciano richiesta parziale del capitale disponibile, il capitale assicurato caso morte dell'Assicurazione Principale caso morte e il relativo premio sarà ricalcolato e ridotto in proporzione al nuovo capitale assicurato caso morte dell'Assicurazione Principale all'età e durata iniziali.

Art. 9 - Esclusione dei rischi

Per quanto riguarda i rischi esclusi dal Living Needs Benefit si applicano le esclusioni previste dall'Assicurazione Principale dall'art.6 delle Condizioni di assicurazione.

Art. 10 – Controversia e Collegio Arbitrale

Qualora il sinistro non venga riconosciuto da Pramerica, purché la polizza sia regolarmente in vigore, il Contraente, l'Assicurato o altra persona in loro vece, ha la facoltà di chiedere, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata alla Direzione di Pramerica, entro 60 giorni dalla comunicazione del rifiuto da parte di Pramerica, la constatazione del sinistro a mezzo di un Collegio Arbitrale composto da tre medici i quali giudicheranno in merito in modo inappellabile e senza formalità di procedura.

Dei tre medici uno è nominato da Pramerica, uno dal Contraente ed il terzo è scelto dai primi due così nominati.

In caso di disaccordo, la nomina del terzo medico verrà demandata al Presidente del Tribunale del luogo di residenza o domicilio del Contraente.

Ogni parte sopporta le spese del proprio medico e la metà di quelle del terzo.

Art. 11 – Richiamo alle Condizioni di Polizza

Per tutto ciò che non è previsto da queste condizioni valgono in quanto applicabili le Condizioni di assicurazione e le norme di legge in materia.

GARANZIA AGGIUNTIVA DI ESONERO DAL PAGAMENTO DEI PREMI IN CASO DI INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE (INVEP)

(valida solo se espressamente richiamata in proposta e in polizza)

Art. 1 - Prestazione assicurata

La presente Garanzia Aggiuntiva, che può essere applicata soltanto nel caso in cui il Contraente e l'Assicurato siano la stessa persona, garantisce l'esonero dal pagamento dei premi della sola Assicurazione Principale se il Contraente, durante il periodo di pagamento dei premi, diviene invalido in modo totale e permanente.

Art. 2 - Entrata in vigore

La Garanzia Aggiuntiva entra in vigore a partire dall'entrata in vigore dell'Assicurazione Principale.

Art. 3 - Definizione di Invalidità Totale e Permanente

Si intende colpito da invalidità totale e permanente colui che, per sopravvenuta malattia organica o lesione fisica qualsiasi, purché l'una come l'altra indipendenti dalla sua volontà ed oggettivamente accertabili, abbia perduto in modo presumibilmente permanente e totale la capacità all'esercizio della professione o mestiere dichiarati a Pramerica ed abbia perduto altresì la capacità ad ogni lavoro confacente alle sue attitudini ed abitudini.

Art. 4 - Condizioni di assicurabilità e limiti di età

L'età minima dell'assicurato è 18 anni, mentre l'età massima è 65 anni.

L'età massima dell'Assicurato alla scadenza è pari a 70 anni.

Art. 5 - Durata della Garanzia Aggiuntiva

La durata della presente Garanzia Aggiuntiva segue la durata contrattuale dell'Assicurazione Principale; la durata minima è pertanto pari a 5 anni e la durata massima è di 40 anni; l'età massima dell'Assicurato a scadenza è invece pari a 70 anni.

Ne consegue che, qualora il pagamento dei premi dell'Assicurazione Principale si protragga oltre il compimento del 70° anno di età dell'Assicurato/Contraente, la presente Garanzia Aggiuntiva si estingue alla scadenza dell'annualità di premio corrispondente al compimento del 70° anno di età dell'Assicurato.

Art. 6- Premio

Il premio della presente Garanzia Aggiuntiva è determinato in base al premio dell'Assicurazione Principale. Il premio è dovuto per tutta la durata della Garanzia Aggiuntiva.

Art. 7 - Sospensione ed estinzione

La presente Garanzia Aggiuntiva è sospesa nel caso di sospensione dell'Assicurazione Principale.

La presente Garanzia Aggiuntiva si estingue nei seguenti casi:

- richiesta scritta di annullamento della sola Garanzia Aggiuntiva da parte del Contraente a Pramerica;
- interruzione del pagamento dei premi dell'Assicurazione Principale;
- al verificarsi della morte o dell'Invalidità Funzionale Grave e Permanente dell'Assicurato.

In tutti i casi di sospensione ed estinzione dell'Assicurazione Principale, la Garanzia Aggiuntiva decade ed i premi pagati restano acquisiti da Pramerica.

Art. 8 - Riattivazione

La riattivazione dell'Assicurazione Principale comporterà la riattivazione della Garanzia Aggiuntiva.

Art. 9 – Modifica delle condizioni tariffarie

La Compagnia si riserva la possibilità di modificare le condizioni tariffarie in corso di contratto, qualora variassero le basi tecniche utilizzate per la determinazione dei premi. In tal caso la Compagnia si impegna a comunicare, almeno 90 giorni prima della scadenza dell'annualità di polizza, il nuovo premio da pagare per l'annualità assicurativa successiva. Il Contraente potrà comunque richiedere le basi tecniche con le quali è stato calcolato il nuovo premio. **Il pagamento del nuovo premio implica l'accettazione della modifica contrattuale.**

Il Contraente che non intenda accettare un eventuale aumento del premio dovrà informarne la Compagnia, mediante una comunicazione scritta, almeno 45 giorni prima della ricorrenza annuale di polizza. In tal caso, la prestazione assicurata viene ridotta, applicando il tasso di premio aggiornato riferito all'età assicurativa raggiunta alla riscossione annua, all'ultimo premio corrisposto.

Art. 10 - Esclusioni

Sono esclusi dalla presente Garanzia Aggiuntiva i casi di invalidità conseguenti a:

- tentato suicidio;
- infortunio aereo, comunque verificatosi, sia in volo che a terra dipendente da attività professionale aeronautica, militare o civile del Contraente;
- cause di guerra;
- tutti i casi di esclusione previsti nelle Condizioni di assicurazione dell'Assicurazione Principale.

Art. 11 - Denuncia dell'invalidità e obblighi relativi

Il Contraente, verificatasi l'invalidità totale e permanente, deve farne denuncia a Pramerica a mezzo lettera Raccomandata, allegando un particolareggiato certificato del medico curante sulle cause e sul decorso della malattia o lesione che ha prodotto l'invalidità.

A richiesta di Pramerica, il Contraente, sotto pena di decadenza da ogni diritto derivante dalla presente Garanzia Aggiuntiva, ha l'obbligo di:

- rendere in modo veritiero, completo ed esatto ogni dichiarazione richiesta da Pramerica per l'accertamento dello stato di invalidità;
- fornire tutta la documentazione che Pramerica riterrà opportuna per determinare le cause e le conseguenze della malattia o della lesione che hanno prodotto l'invalidità;
- consentire a Pramerica tutte le indagini e accertamenti sanitari che essa riterrà necessari.

Art. 12 - Obblighi successivi al riconoscimento dell'invalidità

L'invalidità totale e permanente, quando riconosciuta, produce i suoi effetti dalla data del timbro postale della lettera Raccomandata di cui al precedente art. 1.

In caso di riconosciuta invalidità totale e permanente il Contraente, sotto pena di decadenza da ogni diritto derivante dalla presente Garanzia Aggiuntiva, ha l'obbligo di:

- fornire ogni notizia richiesta per accertare il permanere dell'invalidità e di comunicare in ogni caso l'intervenuta cessazione o le mutate condizioni dell'invalidità stessa;
- consentire che Pramerica accerti, con medici di sua fiducia e a sue spese, non più di una volta all'anno, la persistenza dell'invalidità;
- informare Pramerica in merito ad eventuali cambi di residenza del Contraente.

Art. 13 - Controversia e Collegio Arbitrale

Qualora il sinistro non venga riconosciuto da Pramerica, purché la polizza sia regolarmente in vigore, il Contraente, l'Assicurato o altra persona in loro vece, ha la facoltà di chiedere, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata alla Direzione di Pramerica, entro 60 giorni dalla comunicazione del rifiuto da parte di Pramerica, la constatazione del sinistro a mezzo di un Collegio Arbitrale composto da tre medici i quali giudicheranno in merito in modo inappellabile e senza formalità di procedura.

Dei tre medici uno è nominato da Pramerica, uno dal Contraente ed il terzo è scelto dai primi

due così nominati.

In caso di disaccordo, la nomina del terzo medico verrà demandata al Presidente del Tribunale del luogo di residenza o domicilio del Contraente.

Ogni parte sopporta le spese del proprio medico e la metà di quelle del terzo.

Art. 14 - Obblighi antecedenti il riconoscimento dello stato di invalidità

Finché lo stato di invalidità totale e permanente non sia stato definitivamente accertato, il Contraente è tenuto a proseguire il pagamento dei premi dell'Assicurazione Principale per la durata prevista.

Accertata l'invalidità totale e permanente, o la persistenza di essa, verrà restituito l'importo dei premi pagati scaduti posteriormente alla data di denuncia dell'invalidità.

Art. 15 - Cessazione dell'invalidità

Qualora venga accertata la cessazione dell'invalidità totale e permanente Pramerica notifica al Contraente, con lettera Raccomandata, la revoca dell'esenzione dal pagamento dei premi dalla data di cessazione dell'invalidità. In questo caso il Contraente, anche se ricorre alla decisione del Collegio Arbitrale previsto dall'art. 13, è nuovamente tenuto al pagamento dei premi.

Art. 16 - Garanzie Aggiuntive

Se la polizza prevede anche altre Garanzie Aggiuntive, tali assicurazioni cessano al momento stesso in cui il Contraente viene riconosciuto invalido ai sensi delle presenti condizioni ad eccezione della Garanzia Aggiuntiva Living Needs Benefit.

Art. 17 – Richiamo alle Condizioni di Polizza

Per tutto ciò che non è previsto da queste condizioni valgono in quanto applicabili le Condizioni di assicurazione e le norme di legge in materia.

**CONDIZIONI APPLICABILI ALLA GARANZIA AGGIUNTIVA IFGP
INVALIDITA' FUNZIONALE GRAVE E PERMANENTE**
(valida solo se espressamente richiamata in proposta e in polizza)

Art. 1 - Prestazione di Invalidità Funzionale Grave e Permanente

Il Contraente può, in proposta, richiedere la prestazione per Invalidità Funzionale Grave e Permanente che garantisce all'Assicurato il pagamento del capitale assicurato in qualsiasi epoca avvenga l'Invalidità Funzionale Grave e Permanente dell'Assicurato, **a condizione che la polizza sia in regola con il pagamento dei premi. Una volta riconosciuto lo stato di Invalidità Funzionale Grave e Permanente l'assicurazione cesserà di produrre effetto.**

Art. 2 - Entrata in vigore

La Garanzia Aggiuntiva entra in vigore a partire dall'entrata in vigore dell'Assicurazione Principale.

Art. 3 - Definizione di Invalidità Funzionale Grave e Permanente

Per Invalidità Funzionale Grave e Permanente si intende una delle seguenti condizioni:

- a) coma irreversibile;
- b) perdita anatomica totale e permanente di entrambi gli arti superiori a partire dal polso;
- c) perdita anatomica totale e permanente di entrambi gli arti inferiori a partire dal collo del piede;
- d) perdita anatomica totale e permanente di uno degli arti superiori a partire dal polso, unitamente ad uno degli arti inferiori a partire dal collo del piede;
- e) perdita totale e permanente dell'uso di entrambi gli arti superiori o di entrambi gli arti inferiori o di uno degli arti superiori e di uno degli arti inferiori congiuntamente.

Per "perdita totale e permanente dell'uso degli arti superiori o inferiori" si intende la perdita completa delle loro funzioni motorie, in seguito a paralisi motoria completa degli arti superiori o inferiori, ovvero, anchilosi totale di ciascuna delle tre principali articolazioni (nell'arto superiore l'articolazione della spalla, quella del gomito e quella della mano; nell'arto inferiore, l'articolazione dell'anca, quella del ginocchio e quella del collo del piede) degli arti superiori o inferiori con l'impossibilità di recupero.

Art. 4 - Condizioni di assicurabilità – Limiti di età

L'età minima dell'Assicurato è 18 anni, mentre l'età massima è 80 anni.

L'età massima dell'Assicurato alla scadenza è pari a 85 anni.

Art. 5 - Durata della Garanzia Aggiuntiva.

La durata della presente Garanzia Aggiuntiva è pari alla durata contrattuale prevista in proposta scelta dal Contraente. Pertanto la durata minima è di 5 anni, mentre la durata massima è di 40 anni con età massima dell'Assicurato a scadenza è pari ad 85 anni.

La presente Garanzia aggiuntiva si estingue nei casi di sospensione ed estinzione dell'Assicurazione Principale.

Art. 6 - Premio

Il premio della presente Garanzia Aggiuntiva è determinato in base alla prestazione dell'Assicurazione Principale caso morte. Il premio è dovuto per tutta la durata della Garanzia Aggiuntiva.

Art. 7 - Modifica delle condizioni tariffarie

La Compagnia si riserva la possibilità di modificare le condizioni tariffarie in corso di contratto, qualora variassero le basi tecniche utilizzate per la determinazione dei premi. In tal caso la Compagnia si impegna a comunicare, almeno 90 giorni prima della scadenza dell'annualità di polizza, il nuovo premio da pagare per l'annualità assicurativa successiva. Il Contraente potrà comunque richiedere le basi tecniche con le quali è stato calcolato il nuovo premio. **Il pagamento del nuovo premio implica l'accettazione della modifica contrattuale.**

Il Contraente che non intenda accettare un eventuale aumento del premio dovrà informarne la Compagnia, mediante una comunicazione scritta, almeno 45 giorni prima della ricorrenza annuale di polizza. In tal caso, la prestazione assicurata viene ridotta, applicando il tasso di premio aggiornato riferito all'età assicurativa raggiunta alla riscossione annua, all'ultimo premio corrisposto.

Art. 8 - Sospensione ed estinzione

In tutti i casi di sospensione ed estinzione dell'Assicurazione Principale, la Garanzia Aggiuntiva decade ed i premi pagati restano acquisiti da Pramerica.

La presente Garanzia Aggiuntiva decade nel caso in cui venga riconosciuta l'invalidità Totale e Permanente (INVEP) all'Assicurato

Art. 9 - Riattivazione della Garanzia Aggiuntiva IFGP

La riattivazione dell'Assicurazione Principale comporterà la riattivazione della Garanzia Aggiuntiva.

Art. 10- Carenza

Sono applicabili le Condizioni di assicurazione dell'Assicurazione Principale.

Art. 11 - Esclusioni

Il capitale assicurato non viene liquidato nei casi in cui l'Invalidità Funzionale Grave e Permanente derivi da dolo dell'Assicurato o nei casi di esclusione previsti nelle Condizioni di assicurazione dell'Assicurazione Principale.

Art. 12 - Collegio Arbitrale

Qualora il sinistro non venga riconosciuto da Pramerica, purché la polizza sia regolarmente in vigore, il Contraente, l'Assicurato o altra persona in loro vece, ha la facoltà di chiedere, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata alla Direzione di Pramerica, entro 60 giorni dalla comunicazione del rifiuto da parte di Pramerica, la constatazione del sinistro a mezzo di un Collegio Arbitrale composto da tre medici i quali giudicheranno in merito in modo inappellabile e senza formalità di procedura.

Dei tre medici uno è nominato da Pramerica, uno dal Contraente ed il terzo è scelto dai primi due così nominati.

In caso di disaccordo, la nomina del terzo medico verrà demandata al Presidente del Tribunale del luogo di residenza o domicilio del Contraente.

Ogni parte sopporta le spese del proprio medico e la metà di quelle del terzo.

Art. 13 - Denuncia di Invalidità Funzionale Grave e Permanente

Il Contraente, il Beneficiario, l'Assicurato o il suo rappresentante, verificatesi le condizioni di cui al precedente art. 3, invieranno alla Direzione di Pramerica **una denuncia scritta allegando sia la dichiarazione del medico curante attestante lo stato di salute dell'Assicurato sia la documentazione sanitaria relativa all'evento.**

Il Contraente, il Beneficiario, l'Assicurato o il suo rappresentante, a richiesta di Pramerica, hanno l'obbligo, **sotto pena di decadenza dai diritti derivanti dalla presente assicurazione**, di:

- rendere in modo veritiero, completo ed esatto ogni dichiarazione richiesta da Pramerica per l'accertamento dello stato di Invalidità Funzionale Grave e Permanente;
- consentire che Pramerica accerti con medici di sua fiducia e a sue spese lo stato di Invalidità Funzionale Grave e Permanente dell'Assicurato.

Art. 14 - Riconoscimento e pagamento dello stato di Invalidità Funzionale Grave e Permanente

Qualora Pramerica riconosca lo stato di Invalidità Funzionale Grave e Permanente, il capitale assicurato sarà liquidato all'Assicurato o al suo rappresentante entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta e delle eventuali integrazioni che si dovessero rendere necessarie.

L'assicurazione, una volta riconosciuto lo stato di Invalidità Funzionale Grave e Permanente, **cesserà di produrre i suoi effetti** e Pramerica restituirà gli eventuali premi pagati successivamente alla data di denuncia dell'Invalidità Funzionale Grave e Permanente.

Fino a quando l'Invalidità Funzionale Grave e Permanente non è riconosciuta o non è stata definitivamente accertata, il Contraente è tenuto a proseguire il versamento dei premi.

Art. 15 - Richiamo alle Condizioni di Polizza

Per tutto ciò che non è previsto da queste condizioni valgono in quanto applicabili le Condizioni di assicurazione e le norme di legge in materia.

GLOSSARIO

A**Appendice**

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Società ed il Contraente.

Assicurato

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto; può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

B**Beneficiario**

Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso e con l'Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

C**Caricamenti**

Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società.

Cessione

Facoltà del Contraente di cedere a terzi il contratto e ogni diritto a lui spettante in quanto Contraente, come il pegno e il vincolo, la cessione diviene efficace solo quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso.

Conclusione del contratto /Perfezionamento del contratto

Momento in cui il Contraente riceve la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte della Società. In assenza di tale comunicazione, è il giorno in cui il Contraente riceve il contratto sottoscritto dalla Società.

Condizioni di assicurazione

Insieme delle clausole di base previste da un contratto di assicurazione. Esse riguardano gli aspetti generali del contratto, quali il pagamento del premio, la decorrenza della garanzia, la durata del contratto, e possono essere integrate da condizioni particolari ed aggiuntive.

Consolidamento

Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (semestralmente), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.

Contraente

Persona fisica o giuridica, che può coincidere o meno con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Società.

Controassicurazione

Clausola contrattuale che consente la restituzione dei premi pagati nel caso in cui l'Assicurato muoia durante la durata contrattuale.

Costo percentuale medio annuo

Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla Società, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi.

Decorrenza del contratto (decorrenza della garanzia, decorrenza della polizza)

Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

D**Differimento di scadenza**

Il periodo di differimento alla scadenza rappresenta l'intervallo di tempo che intercorre tra il momento in cui si verifica la scadenza di una polizza caso vita ed il momento in cui la Società paga il Capitale o inizia a corrispondere la rendita. In questo periodo la prestazione maturata continua a rivalutarsi.

Durata del contratto

Periodo durante il quale il contratto è efficace.

Durata del pagamento dei premi

Periodo che intercorre fra la data di decorrenza del contratto di assicurazione e la scadenza del piano di versamento dei premi previsto dal contratto stesso.

E

Estratto conto annuale

Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto.

Età assicurativa

Modalità di calcolo dell'età dell'Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.

F

Fondo Pramerica Financial

Nome della Gestione Separata di Pramerica Life (Vedi "Gestione separata")

G

Gestione Separata (gestione interna separata)

Fondo appositamente creato dalla Società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla gestione separata e dall'aliquota di retrocessione deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.

I

Impignorabilità e inesquestrabilità

Principio secondo cui le somme dovute dalla Società al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

Imposta Sostitutiva

Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

Imposta sulle assicurazioni

Imposta applicata ai premi versati dal Cliente relativamente a garanzie non attinenti la vita umana.

Intermediario

E' l'intermediario assicurativo, di cui al titolo IX (Intermediari di assicurazione e di riassicurazione) del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private, del Gruppo Assicurativo Pramerica, convenzionalmente denominato anche Agente, Sub-Agente e Sales Associate.

IVASS

(Il 1° gennaio 2013 l'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell'ISVAP. Ogni riferimento all'ISVAP contenuto nella documentazione contrattuale e pre-contrattuale deve intendersi effettuato all'IVASS).

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

M

Minimo trattenuto

Quella parte del tasso di rendimento finanziario che viene trattenuta dalla Società, secondo il meccanismo illustrato nella Clausola di Rivalutazione delle Condizioni di assicurazione.

O

Opzioni (di contratto)

Facoltà del Contraente di scegliere che la prestazione liquidabile sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista. Ad esempio, la possibilità di scegliere che il capitale liquidabile alla scadenza contrattuale sia convertito in una rendita vitalizia oppure, viceversa, di chiedere che la rendita vitalizia sia convertita in un capitale da pagare in soluzione unica.

P

Partecipazione agli utili

Percentuale del rendimento finanziario attribuita al Contratto.

Pegno

Con il pegno il Contraente pone il valore di riscatto del contratto assicurativo come garanzia reale per un affidamento concesso da terzi (di solito una banca).

Perfezionamento del contratto

Vedi "Conclusione del contratto".

Polizza

Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.

Premio

Importo che il Contraente si impegna a corrispondere alla Compagnia.

Prescrizione

Estinzione di un diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni.

Prestito

Somma che il Contraente può richiedere alla Società nei limiti del valore di riscatto eventualmente previsto dal contratto. Le condizioni, il tasso d'interesse e le modalità di rimborso del prestito vengono definite in una apposita appendice da allegare al contratto.

Proposta

Documento con il quale il Contraente chiede alla Compagnia di stipulare un contratto di assicurazione.

Quietanza di Pagamento

Documento che prova l'avvenuto pagamento del premio, rilasciato su apposito modulo della Società in caso di pagamento con assegno (bancario, circolare o di traenza) o con Bancomat/Carta di credito costituito invece dall'estratto di conto corrente bancario, in caso di accredito alla Società (addebito diretto SEPA), ovvero dalla ricevuta in caso di pagamento in conto corrente postale.

Recesso (o ripensamento)

Diritto del Contraente di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione.

Regolamento della gestione separata

L'insieme delle norme, riportate nelle Condizioni di assicurazione, che regolano la gestione separata.

Retrocessione

La percentuale del rendimento conseguito nel periodo di osservazione, dalla gestione separata degli investimenti che la Società riconosce agli assicurati.

Revoca della proposta

Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.

Riattivazione

Facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle Condizioni di assicurazione, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi. Avviene generalmente mediante il versamento del premio non pagato maggiorato degli interessi di ritardato pagamento.

Ricorrenza annuale

L'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.

Riduzione

Diminuzione della prestazione inizialmente assicurata conseguente alla scelta effettuata dal Contraente di sospendere il pagamento dei premi periodici, determinata tenendo conto dei premi effettivamente pagati rispetto a quelli originariamente pattuiti.

Riscatto

Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni di assicurazione. Quando viene esercitato in anticipo sulla scadenza del periodo di pagamento dei premi, il riscatto è penalizzante per il Cliente.

Riserva matematica

Per riserva matematica si intende il debito che la compagnia di assicurazione ha maturato nei confronti dei propri assicurati, sulla base degli impegni contrattualmente assunti. Si definisce Riserva Matematica perché fa riferimento a formule matematiche attuariali per la sua quantificazione e perché costituita dall'accantonamento di una quota dei premi di tariffa pagati dal contraente. La legge impone alle Società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziaria in cui essa viene investita.

Risoluzione del contratto

Interruzione dell'efficacia del contratto a fronte di richiesta scritta del Cliente o per mancato pagamento dei premi.

Rivalutazione delle Prestazioni

Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata secondo la periodicità (semestrale) stabilita dalle Condizioni di assicurazione.

Q

R

S**Sinistro**

Verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'Assicurato.

Società di Assicurazione

Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o Impresa di Assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

T**Tariffa**

Insieme di basi demografiche e finanziarie che consentono di determinare il premio che il Contraente deve versare per ottenere la prestazione richiesta.

Tasso di Rendimento Minimo Garantito

Rendimento finanziario, annuo e composto, che la Società di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni assicurate iniziali oppure riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata. (vedi "Tasso Tecnico").

Tasso Tecnico

Rendimento finanziario, annuo e composto, che la Società di assicurazione riconosce nel calcolare le prestazioni assicurate iniziali.

V**Vincolo**

Con il vincolo di polizza il Contraente designa un terzo beneficiario, che si antepone al primo, nella riscossione (totale o parziale) della prestazione assicurativa, al verificarsi di alcune condizioni.

www.pramericagroup.it
Pramerica Life S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale
Piazza della Repubblica, 14 - 20124 Milano
Tel. 0272258.1 - Fax 0272003580

Capitale Sociale € 10.000.000,00 i.v.
Partita IVA 10478370157
Codice fiscale e n. di iscrizione Registro imprese di Milano 02653150108

Iscritta all'Albo imprese di Assicurazione al n. 1.00086
Capogruppo del Gruppo Assicurativo Pramerica, iscritto all'Albo Gruppo Assicurativo al n. 017.
Una Società controllata, coordinata e diretta da Prudential Financial Inc. USA - Socio Unico
Prudential Financial Inc. USA non è affiliata con Prudential Plc. che ha sede nel Regno Unito.



Pramerica